

CXXVII SEDUTA*(ANTIMERIDIANA)***GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 1986****Presidenza del Vicepresidente PIRETTA****i n d i****del Vicepresidente SERRA****I N D I C E**

L.R. 16 luglio 1986: "Provvidenze a favore delle aziende pastorali colpite da agalassia contagiosa", rinviata dal Governo (CCXVII). (Discussione)	4292
Proposte di legge: "Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna" (18; 51; 131). (Continuazione e fine della discussione del testo unificato):	
MURRU	4247-4269-4285-4289
COCCO, relatore	4258-4291
FADDA FAUSTO, Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport	4263
ORRU'	4267
ATZENI	4268

La seduta è aperta alle ore 10.

MOI, Segretaria, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 24 luglio 1986, che è approvato.

Continuazione e fine della discussione del testo unificato delle proposte di legge Orrù - Barranu - Cuccu - Dadea - Lai - Moi - Uras - Atzori Villio - Canalis - Ladu Leonar-

do - Lorelli - Ortu Velio - Porcu - Ruggeri - Sciolla - Serri: "Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna" (18), Giagu - Saba - Oppi - Deiana - Soro - Onida - Atzori Angelo - Atzeni - Fadda Paolo - Ladu Salvatore - Mulas - Rojch - Moretti - Loretto: "Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna" (51) e Fadda Fausto - Cossu - Casula - Mannoni - Mereu Salvatorangelo - Oggiano - Pili - Rais: "Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna". (131)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del testo unificato delle proposte di legge numero 18, 51 e 131, relative all'attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna.

E' iscritto a parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). La prima cosa che fa il buon politico è quella di leggere sulla stampa le notizie del giorno, non riuscendo però — poiché certe prerogative potevano appartenere ad un Giulio Cesare o ad un D'Annunzio — ad intuire tutto il contenuto dell'articolo leggendo soltanto i titoli. Noi ci limitiamo a leggere sulle prime pagine i titoli più significativi; tra

questi stamattina mi ha colpito uno de "L'Unione Sarda", che riporta una frase dell'assessore Muledda: "Contro le frane un piano della Regione". Si tratta di frane ormai quarantennali, ed anche la politica di questa Giunta, che ha ereditato le frane delle Giunte che l'hanno preceduta, è tutta una frana. Io non faccio torto a nessuno, ma come si può andare avanti, dall'ultimo dopoguerra ad oggi, con spendite di danaro, con finanziamenti mirati alla creazione di strutture atte a scongiurare il pericolo delle alluvioni e che invece provocano più danni di quelli che effettivamente queste calamità naturali provocherebbero? Mi riferisco per esempio alla diga di San Vito, un progetto ormai fallito da venticinque anni, che puntualmente ripropone il problema di anno in anno. Quindi l'articolo di stamattina ha colpito nel segno: la frana politica di questa Giunta come di quelle che l'hanno preceduta.

Un altro esempio di provvedimento-tampone è la legge numero 28 sulla disoccupazione, che non solo non ha risolto il problema ma lo ha aggravato, creando, nell'ambito delle cosiddette cooperative concorrenziali, una situazione tale che è semplicemente vergognoso definire la 28 una legge sull'occupazione giovanile.

A questo proposito, l'ultima frana è appunto quella che riguarda la discussione di questi tre progetti di legge unificati. Ma la frana non è solo regionale bensì anche nazionale, perché non è possibile non accorgersi, a distanza di quarant'anni, che varando dei provvedimenti-tampone i problemi non solo non si risolvono ma si aggravano. L'esigenza di proporre e quindi di discutere in Consiglio regionale una normativa che cerchi di porre un po' d'ordine nel marasma della scuola italiana — in questo caso nello specifico settore dell'assistenza universitaria — deriva dall'assoluta mancanza di un'organica iniziativa legislativa dello Stato che inquadri, secondo una visione unitaria, il problema della scuola nello Stato italiano.

Gli studenti italiani hanno le stesse esigenze strutturali ed assistenziali a Bolzano, a Palermo, a Torino, a Bologna, a Roma, a Napoli ed a Cagliari come a Sassari. In altre parole, voglio dire che, procedendo con il sistema o-

dierno, si va avanti a tentoni, in modo spasmodico, con spinte più o meno politiche o di altro genere, perché non esiste una legge-quadro nazionale. Non esiste, ed è vergognoso, un interesse comune per la gestione dei nostri figli; questi sono allo sbando anche in questo basilare settore della nostra società, grazie all'incoscienza, madre dell'incapacità, di chi ci governa. Ci stiamo dimenticando di una delle più importanti strutture primarie della società del nostro amatissimo popolo italiano. Mi sto riferendo alla mancanza di provvedimenti nazionali; una legge-quadro — ripeto — non esiste, come non esiste, onorevole Presidente della decima Commissione — e lo vedremo quando esamineremo i provvedimenti *ad hoc* — una legge nazionale per disciplinare lo sport italiano. E' una vergogna! Non esiste una legge organica dello Stato italiano che regolamenti non solo determinate attività della scuola, ma la scuola e l'Università nel suo complesso.

La nostra società va dimenticando le migliori virtù della civiltà, dell'intelletto e della cultura, che in altri tempi la evidenziavano nella sfera terrestre. E' poco serio quindi il comportamento dello Stato italiano, che, non tenendo conto dei tempi che corrono veloci, soprattutto nei settori della cultura, della scienza e della ricerca, non ha sentito l'esigenza di adeguare la scuola all'era moderna. In questo specifico servizio di assistenza scolastica ed universitaria siamo ancorati alla normativa del 1933, al decreto numero 1592, i cui effetti risultano dannosi, sia perché se ne è peggiorata l'interpretazione e l'applicazione, ma anche e soprattutto perché lo Stato non è in armonia con il progresso degli altri popoli, sia europei che extra-europei. Quindi è fondata la critica che s'innalza dal mondo della scuola, della cultura, dalle famiglie, dai lavoratori, e che ci viene rivolta anche dagli Stati stranieri.

Io vorrei farvi leggere un commento di un docente di un'Università inglese, il quale, dopo un colloquio con uno studente universitario italiano recatosi in Inghilterra per una specializzazione, lo ha giudicato quasi totalmente privo delle basi linguistiche dell'italiano. Questo significa, purtroppo, che all'interno della nostra

scuola si è creato il vuoto intellettuale, oltre che culturale, nelle ultime generazioni. Nel quadro dello sfascio generale, comprendente i settori dell'economia, della sanità, della famiglia, della previdenza, del lavoro, della magistratura, della giustizia, dello sport, della difesa nelle sue varie articolazioni (ed in particolar modo nell'esercito e nei servizi cosiddetti "segreti"), non potevamo non includere quello della scuola.

Tutto, in questa triste Italia, è confusione. Questo è il vero panorama dell'Italia che va verso la distruzione completa delle sue strutture, dei suoi gangli vitali, per livellarsi sempre più in basso. Altro che bearsi del grado di sopportazione degli italiani! Siamo allo sfascio di tutte quelle componenti più importanti della società, quelle che dovrebbero servire a determinare lo sviluppo di quel progresso sociale necessario per metterci al passo con gli altri popoli.

Un giornale di qualche settimana fa, proprio analizzando la situazione interna dell'Italia, a proposito delle crisi nei vari settori, ma in modo specifico di quella che si è verificata all'interno dell'esercito italiano, voleva addebitarle alla guerra: la situazione economica è in sfascio perché soffre le conseguenze di determinate scelte politiche ed economiche di altri tempi. Ma a me sembra strano — ho già espresso un'altra volta questo concetto — che Stati usciti dalla guerra in modo peggiore dell'Italia (mi riferisco alla Germania, al Giappone, anche all'Inghilterra) scoppino di salute economica, il che significa che tutto dipende dall'incapacità dei governanti italiani e dalla capacità di quei governanti. Nulla ha a che fare quindi il paragone tra democrazia e antidemocrazia.

Il discorso è ben diverso, si tratta di capire su quali basi sociali ed economiche si fonda il progresso di un popolo civile nell'era moderna. Noi questo non lo abbiamo capito; continuiamo a stare in posizione di sudditanza; abbiamo ancora il complesso dell'articolo 16 del trattato di pace, cioè il complesso dei traditori, di coloro che hanno tradito lo Stato italiano ed arcuano ancora la schiena e tendono la mano verso lo straniero che li ha purtroppo sconfitti. Questa è la morale di tutto; non si possono criticare, a distanza di quarant'anni,

scelte che appartengono ormai alla storia, se facciamo il confronto con gli altri Stati.

Perché dico questo? Perché sono amante di argomenti nostalgici? No, perché io esamino la realtà e non accetto le critiche fasulle ed ipocrite dei giornalisti, o dei giornali, dei pennivendoli prezzolati, e i commenti che tentano di nascondere ancora la verità su quella che è la crisi dello Stato e del sistema col quale si governa l'Italia.

Questo quindi è il quadro vero dell'Italia che si avvia ormai verso la distruzione completa delle sue strutture. E non poteva non essere così, data la presenza di personaggi dediti più agli interessi particolari che a quelli della società; personaggi che lottizzano, propongono e dispongono, finalizzando la propria attività politica, amministrativa ed economica all'elettoralismo, al personale egoismo, ormai accecati dalla vile importanza del danaro per il danaro, anziché mossi dall'amore verso la collettività che abbiamo il dovere di soddisfare, in armonia col progresso in atto in tutto il mondo.

E non poteva non andare alla deriva anche la scuola, dopo lo sfascio dei nuclei familiari, della fede e della gioventù: il tutto — non mi stanco mai di ripeterlo — in ossequio ai principi leninisti-marxisti, che tendono a minare, per distruggerli, gli Stati borghesi capitalistici per erigere poi quello comunista, marxista, leninista. Questa è la morale della politica, che si ammantava di etichette di diverso genere (Democrazia Cristiana, Partito socialista e così via dicendo) nei variopinti colori delle organizzazioni politiche.

Non potevo non fare questa premessa, visto che lo sfascio della scuola si inquadra in tutto questo panorama. Tornando alla proposta di legge che abbiamo in esame, in essa si fa riferimento al DPR 348 del 1979. Allora vediamo: dal 1979 al 1986 sette anni sono passati per non realizzare nulla, sette anni di presunto decentramento senza una legge quadro, senza precisi orientamenti nazionali, senza i finanziamenti necessari e gli elementi essenziali per applicare il DPR 348, quali le strutture ed il personale.

Di chi la responsabilità? Andate oggi pomposamente vantando — come ho sentito negli

interventi e come sicuramente sentirò per bocca di chi mi succederà — questa proposta di legge. Ebbene, la esamineremo nel suo complesso per evidenziare, ancora una volta, come si sta andando sempre peggio; non si risolvono i problemi in questo modo, con la dispersione di decine di miliardi. Sette anni di assoluto vuotismo, dopo gli altri trenta, trentacinque di confusione e di pressapochismo dello Stato. Trattasi di incapacità, di indisponibilità, di disaccordo, di confusione o di mancanza di fantasia politica da parte dei governanti nazionali e anche regionali, visto che il DPR 348 non è stato ancora applicato? A mio avviso questo stato di cose significa nullismo, assenza totale di vocazione politica e sociale per le nostre famiglie, per il nostro popolo, per la società e, in modo particolare, per le nuove generazioni. Non siamo in grado di valutare l'importanza del ruolo che una collettività come la nostra può assumere nel mondo; un popolo intelligente e dotato di spirito di iniziativa e di intraprendenza, che non è secondo a nessuno nella sfera terrestre; non sono concetti miei, sono concetti danteschi, di eminenti uomini di cultura internazionale, perfino del mondo delle Repubbliche sovietiche.

Nelle quattro relazioni che precedono l'articolo di queste proposte di legge non si leggono che lamentele sullo stato dell'assistenza universitaria ed in particolare sul funzionamento delle Opere universitarie. Io, dopo averle lette in sede di Commissione, per rinfrescarmi la memoria le ho rilette stanotte, come ho riletto attentamente la relazione della Commissione che, all'unanimità, unificando in un bel pateracchio le tre proposte di legge, ha voluto proporre qualcosa di moderno, che si rivela però tutt'altro che nuova. In altri termini, si rilegge ciò che noi del Movimento Sociale Italiano e della CISNAL abbiamo sempre lamentato. Vogliamo rileggere le mie relazioni del 1974 e degli anni successivi, che ho qui nella mia documentazione? Io questa notte mi son preso la briga di cercarle e le ho portate qui. Vogliamo riprendere le vostre previsioni, signori della Giunta (e mi riferisco non a questa soltanto, ma a tutte quelle che l'hanno preceduta) e confrontarle con i consuntivi odierni? Così avremo lo specchio della

verità, salteranno fuori le promesse mancate e i progetti faraonici!

Ricordate che cosa sarebbero dovute diventare la cittadella universitaria di Cagliari e quella di Sassari? Io ricordo i progetti relativi ai piani abitativi; ne discutemmo a fondo qui. Salvo qualche correttivo, magari attingendo — e io vi ringrazio — dalle proposte di questa parte politica, tutto è rimasto tale e quale nella sostanza, oltre che nella forma. Sì, arricchimenti con dibattiti, con chiacchiere, con parole; mi viene in mente in proposito un detto napoletano: *“chiacchiere e tabaccher'e legno 'o banco nun pegna”*.

E allora quale fiducia potremmo avere anche in questa vostra nuova proposta che non soddisfa affatto, viste anche le critiche che le sono state mosse da tutte le parti sociali in sede di Commissione? Siamo in presenza di un vuoto legislativo — si legge tra le righe delle tre proposte di legge unificate —, perciò vediamo di metterci d'accordo per “rattoppare” in qualche modo questo grosso problema delle Opere universitarie. Ecco la prova delle lamentele e delle critiche che abbiamo sempre avanzato, ed ecco allora le proposte da sempre sostenute dalla mia parte politica e sindacale, che anche in sede di Commissione abbiamo avuto il piacere di riconfermare. Di questo credo ci possano dare atto tutti i componenti della Commissione, dato il loro alto grado di preparazione e dato il contributo che ci hanno offerto (non solo tramite le relazioni scritte, ma anche tramite analitiche esposizioni) i rettori, i direttori delle Opere universitarie, le organizzazioni sindacali e studentesche, ivi comprese quelle dalla CISNAL e del FUAN. Se dovessi rileggere le proteste dei sindacati, non quelle dei conformisti, doppiogiochisti, paragovernativi della triplice (per carità, stanotte ho riletto anche quelle!), ci sarebbe da rattristarci ulteriormente per la gestione delle Opere universitarie. Mi limito a dire che, se si intende gestire la nostra Università come un'azienda privata o privatistica col denaro pubblico, disperdendolo, siamo proprio noi i corresponsabili!

Io, a questo punto, mi dissocio dalla corresponsabilità collegiale di tutte le parti politi-

che, perché anche la Democrazia Cristiana è corresponsabile con la sua proposta di legge, che definisce come un pilastro fondamentale per giustificarsi clientelisticamente davanti all'opinione pubblica. Noi abbiamo il grave torto di essere, ancora una volta, corresponsabili dello sfascio delle Opere universitarie nel quadro della gestione dell'Università italiana e nel più vasto quadro dell'intera gestione della scuola italiana.

All'onorevole Presidente della decima Commissione io devo, peraltro, un ringraziamento per avere molto ma molto intelligentemente diretto tutta la fase dell'esame di questi provvedimenti di legge e interpretato i vari elementi conoscitivi forniti da tutte le parti sociali e politiche interpellate. Ci siamo attardati parecchio, ed io ho appreso molto sia dalle esposizioni che dai dati indiretti forniti dai rettori, dai direttori delle Opere universitarie, dai funzionari, da tutti quelli che sono corresponsabilizzati nelle varie gestioni a livello di commissioni, di organizzazioni sindacali eccetera. Dalle loro esposizioni è emersa l'acuta critica che io già avevo palesato nelle legislature precedenti. Vogliamo leggere alcune gravi denunce delle condizioni gestionali dell'Opera universitaria di Sassari? Non c'è nessun sassarese?

ONIDA (D.C.). Io sono di Sassari.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Sei di Sassari? E allora non puoi nascondere queste verità. Oppure vogliamo parlare dell'Opera universitaria di Cagliari? Vogliamo capirci meglio sulle utenze esterne che beneficiano di finanziamenti e di strutture destinate agli studenti universitari, e solo al mondo universitario? Che cosa si nasconde dietro questo tipo di gestione? Quali interessi si sono nascosti e si nasconderanno dietro le convenzioni? Lo vedremo quando passeremo alla discussione dell'articolato.

Vogliamo capirci meglio sul sistema degli alloggi, dei finanziamenti, dei sussidi-viaggio e del famoso salario universitario, destinato più ad altri interessi — e lo sottolineo — che a quello specifico dello studio universitario? Controlli, in tal senso, non ne sono stati fatti, perché

la rendicontazione deve essere presentata sulla base di una contabilità apposita e non con delle pezze giustificative che fanno di imbroglio! Lo dico perché ho qui le prove provate!

Il diritto allo studio, finanziato col danaro pubblico, è una cosa sacra se è un diritto allo studio e non se si trasforma in un diversivo pagato dallo Stato, dalle Regioni, dai cittadini, dai lavoratori. Non si possono acquistare le auto, gli chalet, non ci si può divertire col danaro pubblico! Diritto allo studio vuol dire studiare con i soldi dello Stato, dei lavoratori, dei cittadini che pagano, ma studiare severamente e non distrarsi alle spalle dei padri di famiglia e dei lavoratori. Io ho qui — dicevo — la copiosa documentazione che il Consiglio e le fonti di informazione hanno il dovere ed il diritto di conoscere.

Riservandoci di intervenire sui dettagli nell'esame dell'articolato, vediamo velocemente, nella sostanza, quali sono gli scopi del progetto in esame. Io mi limito a leggere alcuni punti fondamentali dell'articolo 2, dell'articolo 3 e dell'articolo 4 di questo testo unificato. Articolo 2: "In armonia con quanto disposto dagli articoli 3, 33, 34 della Costituzione — e ci inchiniamo — gli interventi previsti dalla presente legge sono volti a: promuovere l'accesso e facilitare la frequenza dei corsi universitari, post-universitari e d'istruzione superiore — benissimo, lodevole —; permettere il raggiungimento dei più alti gradi d'istruzione e di preparazione professionale — benissimo —; favorire l'orientamento verso facoltà, istituti d'istruzione superiore, corsi post-universitari le cui materie di insegnamento siano coerenti": benissimo!

Articolo 3: "Le finalità di cui al precedente articolo sono perseguite mediante l'attuazione dei seguenti interventi..." e qui cominciamo a dire che non va tanto bene, per poi arrivare ad evidenziare quello che proprio non va bene, anche se ormai il pateracchio lo avete fatto tutti d'accordo e quindi non può valere la mia osservazione in questa sede o un mio emendamento, avendo ormai sigillato e cementato un accordo.

Comunque, l'articolo 3 dice: "Gli interventi sono: 1) assegni di studio e borse di studio (va bene la borsa di studio, ma non l'assegno, e

vedremo perché, come abbiamo detto in sede di Commissione attraverso l'organizzazione sindacale e le organizzazioni studentesche); 2) servizi abitativi; 3) prestiti d'onore". Ma che significano questi prestiti? Ne abbiamo discusso molto genericamente...

ORRU' (P.C.I.). E' una cosa antica.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Ma non si possono abolire?

ORRU' (P.C.I.). Perché li vuoi abolire?

MURRU (M.S.I.-D.N.). Perché non servono, e lo dimostreremo. Ma proseguiamo con l'elenco degli interventi: "4) servizi di mensa": anche qui è tutto da rivedere. Io ho parlato di utenze esterne lamentate da altre organizzazioni sindacali, riferendomi in modo particolare alla gestione dell'Opera universitaria sassarese, ed in proposito abbiamo fior fiore di relazioni fornite da alcune organizzazioni sindacali.

Ed ancora: "5) facilitazioni di trasporto": anche qui metterei un grosso punto interrogativo, ma poi nella parte propositiva vedremo quali sono i punti di disaccordo della nostra parte politica, sindacale e studentesca; "6) servizio di orientamento professionale": questo ci potrebbe anche andar bene, perché ho visto il dispositivo dell'articolato, però a determinate condizioni; "7) servizi editoriali e librari": mi sta bene, benissimo, se tutto è finalizzato non a convenzioni con determinate case editrici, che operano soltanto all'insegna della speculazione e del tornaconto professionale e particolare, ma all'interesse della collettività universitaria.

Abbiamo dei libri immagazzinati che non possono essere utilizzati perché non hanno valore scientifico e culturale! Così come abbiamo i magazzini pieni solo per impinguare le casse dei portatori di borse, dei portatori di voti, con la giustificazione della diffusione della cultura del popolo sardo e della cosiddetta sardità. Abbiamo i magazzini pieni di libri, onorevole Assessore e onorevole Presidente, e non sappiamo a chi regalarli. E allora il discorso si pone in

termini di produttività e di utilità, per razionalizzare la gestione di questo specifico settore, per cui occorre una commissione competente, formata da persone oneste, che astraggano dall'interesse di determinate convenzioni con determinate case editrici. Abbiamo libri costosissimi, lussuosissimi, pagati centinaia e centinaia di milioni e di miliardi, spese inutili, improduttive, come la spendita di centinaia di milioni per le cosiddette recite operistiche, alle quali assistono gratis solo i galoppini elettorali; e noi paghiamo per chi, per che cosa? Per acculturare il popolo? Ma di quale popolo parliamo? Dei vostri galoppini! Ed allora sprecate i quattrini vostri e non quelli del pubblico, del popolo, dei lavoratori, di chi contribuisce onestamente!

Tra gli interventi si prevedono poi i servizi di promozione sportiva, e mi sta benissimo, ma attenzione: le strutture sportive dell'Università da chi sono fruibili? Mi pare che la logica più elementare ci suggerisca che, essendo dell'Università, debbano essere utilizzate dall'Università. Ebbene, andate a vedere chi usufruisce degli impianti di "Sa Duchessa" (che sono un gioiello di struttura sportiva, costata quasi un miliardo nei tempi andati e che ora ne costerebbe parecchi): il mondo univertario o altre società che con l'Università non hanno nulla a che fare? Un esempio? Lo vedremo più avanti.

Ma proseguiamo: "11) servizi speciali per studenti portatori di *handicaps*": mi sta bene, anzi questo è uno dei punti che ho sottolineato, sempre che dietro non si celi qualcosa di non chiarito, perché attraverso le convenzioni, signor Presidente (l'ho detto anche in Commissione), si nascondono mille misteri.

E ancora: "12) servizi intesi a facilitare la frequenza dei soggetti di cui all'ultimo comma dell'articolo seguente — e qui non mi sta bene — eccetera, eccetera".

Dell'articolo 4 mi limito soltanto a leggere due righe: "Dei servizi di cui al precedente articolo 3 possono fruire gli studenti iscritti a corsi di laurea e di diploma, scuole e corsi di perfezionamento tenuti presso le Università e gli Istituti superiori di cui agli articoli 1, 20 e 198 del

regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, che operano nel territorio della Regione anche mediante sezioni distaccate".

Io le chiedo scusa Assessore, ma sono abituato, quando voglio affrontare un argomento, ad andarci a fondo, e siccome ormai conosco bene questo problema, in quanto sono nella Commissione competente da tre legislature, vorrei che ascoltaste non solo le versioni di comodo. Io capisco la vostra esigenza politica, ma — ripeto — vorrei che ascoltaste la voce non del lamentatore, ma di uno che fa la critica riportando verità che non possono essere smentite, sia nell'interesse della collettività ma anche, onorevole Assessore, nel suo e nel vostro interesse. Potrei anche usare un altro linguaggio, ma sto cercando di illuminare, se mi è possibile — scusate l'immodestia — laddove un po' di luce è necessaria.

Dicevo che questo articolo 4 viene contraddetto dai successivi articoli 35 e 37. A questo punto ci chiediamo: questa proposta di legge è finalizzata ad un beneficio per il patrimonio dell'Università? Dall'articolo 4 sembrerebbe di sì; ma che cosa dice l'articolo 35? Dice così: "Il servizio di mensa è gestito direttamente dagli ERSU. La gestione mediante appalto — ecco il punto dove cominciamo ad entrare nella giungla delle convenzioni — è ammessa solo in caso d'impossibilità della gestione diretta per carenza di personale o di strutture".

Ma di personale inutile, in certi settori delle Opere universitarie (non parlo nel complesso della organizzazione universitaria) ve n'è in abbondanza! E se non ve ne fosse, anziché favorire la speculazione esterna, si bandiscano i concorsi, si disciplinino i servizi utilizzando strutture e personale dell'Università, delle Opere universitarie, secondo i regolamenti disciplinari a cui il personale medesimo deve attenersi, se vuole avere una carriera rispettabile e duratura.

Poi l'articolo recita, ecco la contraddizione: "Sono legittimati altresì a fruire del servizio al suo costo reale...". Stiamo attenti: che cosa è il costo reale? Bisogna sapere se è quello politico o un altro ipotetico, perché, parliamoci chiaramente, una colazione o un pranzo della

mensa universitaria, in una qualsiasi trattoria di terzo o di quart'ordine della città di Cagliari o di Sassari, non viene a costare meno di 25.000 lire. Allora qual è il costo reale? Come intendiamo quantificarlo? Sono danari pubblici. Il costo sociale deve essere riferito soltanto allo studente universitario e non ad utenze esterne.

Ecco la contraddizione tra gli articoli 35 e 37 e l'articolo 4: in quest'ultimo è detto che possono altresì fruire del servizio al suo costo reale gli studenti iscritti alle scuole medie superiori dei comuni sede dell'Ateneo. Cioè, per quanto riguarda Cagliari, saranno tutti gli studenti della provincia di Cagliari ad usufruirne; poi dall'articolato sappiamo che possono usufruirne gli stranieri iscritti — e mi sta benissimo — e gli studenti delle province di Nuoro, di Sassari e di Oristano, a seconda che alloggino a Sassari oppure a Cagliari.

Il discorso di fondo è uno soltanto, e cioè che — camuffati da studenti, da operatori della scuola (sia dell'Università che di qualsiasi altro tipo di scuola) — possono andarci tutti i galoppini, lasciatemelo dire, della provincia di Cagliari e di quella di Sassari. Se non ci fossero le colleghe direi che stiamo paragonando, essendo ormai scaduta a tale livello, l'Opera universitaria ad una casa di facili ricordi, ed i colleghi che hanno la mia età sanno a che cosa mi riferisco. Chiedo scusa, ma era doverosa questa nostra critica perché — lo ripeto — non vi è una legge quadro promulgata dallo Stato italiano per regolamentare sia la scuola che lo sport.

Esiste la legge che consente la speculazione, e mi auguro, Presidente — lo dico in Consiglio e mi duole fare queste considerazioni proprio perché sono uno sportivo sin da ragazzo e non solo un dirigente — che i progetti di legge sullo sport che esamineremo in futuro non siano finalizzati a finanziare le società professionistiche che operano a scopo di lucro! Mi irrigidirò, e mi dispiace parlare così, ma non intendo sovvenzionare né i piedi d'oro di un Riva, né le mani d'oro di un Sorrentino, tanto per fare nomi e cognomi! Quelli sono i miliardari dello sport, e non debbo finanziarli con il denaro

del lavoratore, del contribuente, perché i contributi della Regione sono contributi dello Stato e dei cittadini italiani!

Quelle sono società che operano a scopo di lucro, e mi dispiace parlare così, sapendo che la principale società sportiva della mia città attraverso periodi infelici. Però il Comune di Cagliari ha detto no, e ha detto no anche la Regione, a certi finanziamenti alla società a cui mi riferisco e poi si finanziano, per esempio, con i soldi del Comune di Cagliari dei porticcioli dove ormeggiano barche di miliardari, si finanzia un ippodromo riservato soltanto ai danarosi. Che se li finanzino loro! Sono delle contraddizioni che non possiamo tollerare, ed io mi batterò, in sede di Commissione, contro questi provvedimenti.

Siamo all'insegna non della confusione ma della disonestà politica! Ma perché io debbo finanziare l'ippodromo che è destinato soltanto ai ricchi ed ai capitalisti, e non una società che svolge manifestazioni e gare a carattere popolare? Ma perché io debbo finanziare il lussuoso porticciolo di Marina Piccola, dove ci sono imbarcazioni di milionari o addirittura di miliardari?! Facciamole queste considerazioni, Presidente. Voi avete presentato un progetto di legge per incentivare lo sport, e mi sta bene quando si promuove l'attività delle società inquadrare nel CONI, che non operano a scopo di lucro ma a scopo dilettantistico e promozionale. Sono queste le società che bisogna dotare di attrezzature idonee, invece di penalizzarle addirittura col pagamento dei noli — che vanno oltre i dieci, quindici milioni — delle strutture pubbliche! E poi ci permettiamo determinati finanziamenti... Assolutamente non è concepibile, ed io — lo preannuncio già ora — sarò irremovibile in proposito.

Ma veniamo alla parte propositiva dei progetti di legge che stiamo esaminando. Io ho già illustrato in sede di Commissione le nostre teorie, ma qui in Consiglio, anche se in sintesi, desidero contrapporre alle critiche delle proposte. Si dirà: il solito Murru, il solito Movimento Sociale Italiano; ma io credo di non aver parlato a vuoto, di aver evidenziato delle cose concrete, di aver dimostrato che le critiche da noi avanzate

provengono anche da altre parti sociali.

Il presidente della Commissione che mi osserva, e che io ringrazio per l'attenzione che mi dedica, sa quanto noi in Commissione ci siamo attardati ad ascoltare, con la massima attenzione, le relazioni delle forze sociali che sono venute ad esporci il loro pensiero. E sa anche che quanto io sostengo è sì bagaglio della nostra preparazione, dei nostri intendimenti, della nostra vocazione per la scuola, per l'Università, e quindi in generale per l'assistenza scolastica, ma che il tutto è stato recepito, dopo anni, anche dalle altre organizzazioni.

In virtù del 348, onorevole Assessore, finalmente (dopo le tante pressioni che sono venute da tutte le parti del mondo scolastico, da tutte le parti sociali, e in particolar modo dalle famiglie) si è deciso di creare questo nuovo strumento, e lo Stato ha delegato le Regioni ad operare in tal modo. Però, ecco, questo nuovo ente è un ente regionale, caro collega Orrù, e non un'azienda privata, come ho sottolineato prima; pertanto deve essere disciplinato *ad hoc* dalle normative regionali, non solo perché si tratta di un ente regionale, ma perché è finanziato — non mi stanco di ripeterlo — col danaro pubblico.

Allora vediamo un po' se l'impostazione politica di questo ente coincide o si concilia con le esigenze del mondo universitario, con l'attività assistenziale che le Opere universitarie devono prestare.

Secondo me, una prima considerazione riguarda la configurazione del nuovo ente regionale, che potrà differenziarsi dagli altri dotati di una struttura operativa di tipo politico, in quanto potrebbe organizzarsi e strutturarsi esclusivamente in base al criterio dell'efficienza e del rendimento, lasciando il controllo politico soltanto all'Assessore competente della Regione autonoma della Sardegna. Ma questo controllo politico — ecco che cosa voglio evidenziare, cari colleghi — è lasciato alle forze partitiche! Perché quando io vedo che negli organi amministrativi, negli organi gestionali, non vi sono soprattutto le competenze specifiche, ma vi sono rappresentanti politici che tutt'al più potranno distinguere la foglia di una

patata dalla foglia di un ravanello, mi chiedo: ma insomma, che cosa è questa Regione?

DEIANA (D.C.). I consigli di gestione sono eletti.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Ma eletti come? No, cari miei, ecco il discorso che non va; bisogna basare tutto sulla produttività e adeguarsi agli interessi specifici che queste proposte di legge devono tutelare. E allora non mi vorrete dire che un coltivatore diretto, che mi sa distinguere molto bene una foglia di patata da una foglia di ravanello, si intende necessariamente anche di amministrazione e di gestione delle Opere universitarie! Ma non facciamo ridere! Non si mettono in lista persone qualsiasi: occorrono persone competenti. Questa è vera democrazia, il resto è solo intralazzo, è uso distorto dello strumento democratico per finalità diverse e a volte contrarie rispetto a quelli che sono gli interessi della collettività e, in questo caso, del mondo universitario. Non mi fate dire come avvengono certe elezioni, come quelle che farete oggi su designazioni dall'alto; non è questa la democrazia che auspichiamo noi; noi siamo per una democrazia che premi la competenza e l'onestà. Questo è vero corporativismo, non quello di cui cianciate voi, che siete ignoranti in materia, lasciatemelo dire.

E vediamo un po' che cosa c'è da dire a proposito dei destinatari dell'assistenza. A nostro modo di vedere, questi dovrebbero essere — ma abbiamo visto come nella proposta di legge purtroppo il concetto venga elasticizzato in modo tale da far stare tutti sotto questo bell'ombrello — gli studenti universitari, italiani e stranieri, in corso regolare, secondo le norme giuridiche dello Stato. Per quanto riguarda gli studenti fuori corso, dovrebbero essere consentiti, per avere diritto all'assistenza, al massimo tre anni per gli italiani e uno per gli stranieri. Dobbiamo forse assistere anche i fannulloni, i poltroni, i figli di papà, i vitelloni? Ce n'è abbastanza con tre anni!

Mi si dirà che c'è una discriminazione a danno degli stranieri; ma no, c'è un motivo logico: gli stranieri non pagano le tasse italiane e perciò li possiamo assistere a condizione però

che non superino un anno di fuori corso, abbiate pazienza! Questo significa riflettere, ragionare nell'interesse della scuola; il resto è abusivismo. Non si preleva da un fondo alimentato col danaro pubblico per soddisfare esigenze estranee alla collettività. Uno straniero, una volta che si laurea, non mi dà una produttività nello Stato italiano, nella Regione sarda; se ne va, e se ne va dopo aver assorbito le nostre sostanze.

Quindi, quando diciamo che per lo straniero un anno di vitellonaggio è abbastanza, il nostro ragionamento è fondato; qualunquistico è il vostro.

DEIANA (D.C.). Gli stranieri non c'entrano niente con questa legge.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Come non c'entrano niente? Lo vedremo se non c'entrano niente; ti leggerò gli articoli relativi quando discuteremo l'articolato.

Un altro aspetto a cui non si fa riferimento nella proposta di legge riguarda le prestazioni agli studenti che frequentano istituti superiori di tipo universitario. Noi invece intendiamo fornire l'assistenza agli studenti dell'ISEF, come a quelli delle scuole di tipo paramedico, che non sono inclusi nelle prestazioni di questa proposta di legge. Ne avrebbero tutto il diritto, perché si tratta di corsi di specializzazione, a prescindere dalle borse di studio che sono limitate soltanto a quelli che se le meritano. Perciò questi corsisti devono essere inclusi; invece interessa di più assistere uno studente che non fa parte della società italiana. Ripeto, potrebbe anche andarmi bene, però limitatamente nel tempo e secondo determinate convenzioni internazionali, in base alle quali sia reciproca l'assistenza negli Stati stranieri laddove sono presenti gli studenti italiani — vedi Inghilterra, Germania, Svizzera —, ma non mi sta bene assistere vitellonisticamente determinati studenti stranieri che non apporteranno nessun contributo alla società.

Come dobbiamo regolare quindi e disciplinare queste prestazioni? Ne abbiamo già parlato superficialmente, però ora mi ci voglio soffermare maggiormente per non ritornarci

poi in sede di discussione dell'articolato, perché questo argomento è noioso. I servizi di competenza dell'ente, a nostro avviso, sono: primo, l'alloggio (che deve essere la Casa dello studente o della studentessa che dir si voglia); secondo, i trasporti, regolamentati in base a convenzioni con l'ente regionale preposto e con altri enti consortili; terzo, la mensa, limitata agli studenti universitari, come tali riconosciuti documentalmente e non solo perché presentano dei buoni; infine l'assistenza medica presso le cliniche e gli istituti universitari, gli impianti sportivi, come ho detto poc'anzi, e i locali ricreativi riservati solo al mondo universitario.

Per quanto riguarda il servizio degli alloggi per gli studenti, parallelamente alla consueta assegnazione dei posti presso le Case dello studente, l'ente dovrebbe stabilire, Assessore, dei contributi alloggio, stipulando direttamente la convenzione nominativa e vincolante con privati, famiglie, comunità, alberghi e pensioni, ed è l'Opera universitaria che deve stipulare la convenzione, non lo studente. La scelta può essere anche dello studente, ma non la stipula della convenzione, e voi sapete a che cosa intendo riferirmi. Sappiamo perfettamente a che cosa hanno portato determinate convenzioni: a convivenze fra persone con interessi ben diversi da quelli dello studio universitario; certi appartamenti sono diventati centri di smercio di droghe, parliamoci chiaramente, e non le ho accertate io queste cose, bensì la magistratura: basta leggere le cronache dei giornali quotidiani. Allora l'Opera universitaria ha il dovere, oltre che il diritto, di stipulare le convenzioni direttamente.

In riferimento ai trasporti, l'ente dovrebbe concedere, direttamente agli interessati, tessere nominative di viaggio, non quattrini, da utilizzare sui mezzi dell'ARST, delle Ferrovie, delle altre aziende in concessione, con lo sconto del 50 e del 60 per cento sul totale del costo.

Il servizio mensa dovrebbe essere riservato unicamente agli studenti universitari e a quelli parificati, mediante l'erogazione di buoni-mensa che dovrebbero abolire — ecco l'altro discorso — il pagamento in contanti del prezzo politico. Perché succede che uno studente va

alla mensa, paga 350 lire e ci porta tutti gli amici che vuole, a sbafo. I buoni-mensa perciò devono essere nominativi e vincolanti. Si tratta di centinaia di milioni che, attraverso la gestione delle mense, vanno dispersi, onorevole Assessore.

Degli impianti sportivi credo di averne parlato a sufficienza, però vorrei fare una precisazione. Assessore: ma la vogliamo fare una ricognizione sulla gestione degli impianti sportivi delle Opere universitarie? Vogliamo renderci conto della speculazione che esiste? Assessore, senza andare a guardare i campi sportivi del Sassarese, che forse conosce molto meglio lei di me, vuole fare una ricognizione, un sopralluogo sul complesso sportivo di "Sa Duchessa", per vedere a chi è dato in gestione, quanto costa e chi ne fruisce per le varie discipline sportive, dal calcio all'atletica? Vuole accertarsi se sono gli studenti universitari o piuttosto altre società sponsorizzate? Che se la facciano a loro spese questa attività! Che spendano i loro capitali e non quelli delle Opere universitarie!

Accertiamoci di queste cose, anche se il tutto rimarrà una voce nel deserto, perché sappiamo perfettamente che l'aggancio alla gestione dell'Università avviene attraverso i mille cordoni dei diversi partiti politici di questa bella democrazia, che vengono adoperati per speculare e non per tutelare quelli che sono gli interessi specifici delle categorie per le quali si intende operare e si spendono i miliardi. Sono denunce che sto facendo non solo perché amo approfondire gli argomenti, ma perché voi sapete che nello sport ci navigo; sono presidente di un'organizzazione sportiva serissima, anche se povera, che milita con onore, oltreché a livello locale, addirittura a livello olimpionico. Ebbene, mai abbiamo approfittato, e potrei farlo, data la mia posizione politica che mi consente di scoprire gli altarini; ma io gli altarini li scopro non per favorire altri e ancor meno me, bensì per moralizzare queste gestioni.

Sono denunce di cui dovete tener conto, perché non mi importa che al campo di "Sa Duchessa" accedano gli studenti, ancorché non universitari: se c'è la capienza, ben vengano; però mi dà fastidio, tremendamente fastidio, che si sia fatto tanto chiasso, che si

sia perorata la causa addirittura a livello nazionale per impiantare quella struttura sportiva, portandola via al demanio militare per destinarla al mondo universitario, al Centro universitario studentesco per destinarla poi a chi, onorevole Assessore?

Ho presentato delle interpellanze, delle interrogazioni, ma adesso ci siamo stancati. Peccato che non ci sia il Presidente della Giunta, ma glielo dirò lunedì, quando faremo il dibattito sull'industrializzazione, che d'ora in poi andremo con la carta bollata dal procuratore della Repubblica a denunciare questi misfatti politici! Ma è mai possibile che per fruire delle strutture pubbliche — e mi riferisco anche ai campi sportivi del Dopolavoro ferroviario, che sono dello Stato — si debbano pagare noli di un milione per una gara e di 15-20 milioni per la durata di un'attività agonistica di una società calcistica, per due gare al mese, per un periodo di sei mesi? Questa è speculazione! E' truffa! Siamo in un fango di scandali a tutti i livelli!

Si specula anche nei piccoli Comuni, che fanno pagare il nolo a società dilettantistiche. Ma chi gestisce gli impianti sportivi? Chi autorizza lor signori a darli in gestione a privati? Tutto questo va regolamentato, onorevole Assessore! Io sono molto elastico; non sarei uno sportivo, un politico e un sindacalista se non comprendessi le esigenze che vi sono da una parte e dall'altra, però il tutto va contenuto nella rigidità di un binario che, per essere tale, non può essere più largo di tanto. Diversamente si tratta di due fili elastici fra i quali possiamo inserire quello che vogliamo, mascherando, col principio della libertà e della democrazia, la truffa, il ladrocinio, la dispersione, l'ipocrisia e il parassitismo!

Sono verità e fatti concreti che sto denunciando, ma questa proposta di legge è priva di questi contenuti, di queste verità. Altro è legiferare seriamente; dal DPR 348 ad oggi sono passati sette anni, e nonostante lo zelo col quale il Presidente della Commissione ha voluto approfondire l'argomento — e lo ripeto, gliene sono grato — per vedere che cosa c'era nel contesto di tutta questa attività delle Opere

universitarie, che cosa è venuto fuori? Una proposta di legge che lascia le cose come stavano. Per esempio — e lo vedremo più avanti — negli organi direttivi si parla di inserire tre rappresentanti, guarda caso, delle organizzazioni sindacali più rappresentative. Ma chi ve lo ha detto che dovete limitare la rappresentatività soltanto a chi vi fa comodo? Ma questa non è dittatura? O quelli o nessuno! Quelli e basta! Uno, due e tre, ecco i sindacati paragovernativi, doppiogiochisti, i sindacati fasulli, i sindacati che hanno venduto i lavoratori ad Agnelli, che hanno sacrificato il costo del lavoro, la scala mobile, gli assegni familiari, la previdenza: sono questi i sindacati vostri? Sono la vergogna per gli interessi del lavoratore! Ma chi vi ha autorizzato a limitare la rappresentanza solo a tre sindacati? Questa è democrazia?

Onorevole Assessore, per noi l'organo direzionale dell'ente dovrebbe avere una diversa struttura. Mi va benissimo il presidente, il rettore magnifico dell'Università; mi va benissimo che il direttore dell'ente sia una persona professionalmente qualificata a livello di direttore generale degli enti pubblici. L'ho detto prima, noi vogliamo che quella che è l'autorità, intesa non in senso verticistico ma culturale, si elevi, in un mondo come quello dell'Università, al di sopra degli altri facendo valere — e cerchiamo di intenderci — la qualificazione. Ma non posso consentire che, con la mascheratura della democrazia, direttore di un'Opera di tal guisa venga nominato — senza squalificarlo per la sua professione — un "maestro di legna", un falegname, un contadino, senza togliere nulla alla nobiltà di dette professioni, voi mi intendete. Deve trattarsi di una persona che sappia interpretare le esigenze del settore, che sappia far pesare la sua personalità nella gigantesca Opera che va ad amministrare, che va a gestire.

DEIANA (D.C.). Potrebbe essere un contadino laureato.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Mi sta bene se è a quel livello, chi dice di no? Io ero un operaio, a quattordici anni, ma ho piegato la schiena studiando, alternando il libro al lavoro. Sono diven-

tato un funzionario del mio istituto, mi hanno eletto — scusate, ma la provocazione è del collega democristiano — e non designato dall'alto negli organi collegiali più importanti dell'INPS: il consiglio di amministrazione e la commissione centrale di disciplina. Io siedo assieme al presidente, al direttore generale, ai pezzi da novanta dell'Istituto. Io non sminuisco nessuno; ho detto solo che deve trattarsi di persona ad un certo livello, per l'importanza dell'incarico che andrà a ricoprire nell'Opera universitaria, dove si troverà a contatto con uomini di un certo livello, che dovrà dominare dall'alto. Non disconosco nulla (soprattutto io che sono, forse immeritabilmente, rappresentante dei lavoratori) ai lavoratori, perché sono forse più nobili dei miliardari che parassitariamente sfruttano il mondo del lavoro.

Per quanto riguarda il direttore amministrativo valgono gli stessi criteri di cui sopra, perché in uno Stato come l'Italia, dove si entra e si esce facilmente dalla galera, dove si ruba con facilità e con altrettanta facilità si viene assolti, è necessario che a ricoprire la carica di direttore amministrativo di queste Opere vi sia una persona di un certo livello, che sia abilitata, e che il controllo sia operato non da quei revisori dei conti eletti politicamente con criteri di comodo, bensì dalla Corte dei conti. E non ci si lamenti, come accade qui, allorché la Corte dei conti solleva delle eccezioni (non sarà compito mio parlare sulla questione dei regolamenti: sarà di altri colleghi), perché si tratta di magistrati che devono svolgere il loro mandato in un certo modo. In uno Stato di diritto come il nostro, che differenza passa tra un ente pubblico e un privato? Se l'ente pubblico non amministra bene — in questo caso ecco perché il direttore amministrativo deve essere una persona ad alto livello, seria, onesta — ci va di mezzo il denaro pubblico.

Per quanto riguarda i rappresentanti del corpo docente, secondo noi dovrebbero essere sei, e sei quelli degli studenti universitari. Vogliamo dare alle varie formazioni che operano all'interno dell'Università la possibilità di essere rappresentate, sia per dare un ulteriore con-

tributo sia per operare un controllo migliore? Quello compiuto soltanto dal paragovernativo non è un controllo. Il controllo operato invece da chi può avanzare critiche, ovviamente oneste e serie, è più apprezzabile, più credibile; e questo dicasi anche per i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

Taglio altre osservazioni per quanto riguarda la consulta, la cui struttura praticamente ricalca gli stessi schemi degli altri organi di cui ho già parlato, e termino, per non andare ancora oltre e per non venir meno ai miei impegni, pregando l'Assessore, ma soprattutto il Presidente della Commissione, non di far tesoro di queste osservazioni, perché so che non sarà possibile essendo ormai tutto determinato, ma di tenerne conto e di accertarne la veridicità, affinché in sede di Commissione (anche per quanto riguarda altri settori) si compia finalmente un'indagine conoscitiva che dia un quadro più preciso della situazione. Siamo in presenza di una proposta di legge che impone la spendita, per il momento, di alcune decine di miliardi e non so in seguito quante altre se ne aggiungeranno, per cui abbiamo non solo il diritto ma il dovere di essere severi con noi stessi, nell'interesse, in questo caso, delle Opere universitarie e quindi del mondo universitario.

Noi questo dovere lo abbiamo compiuto, credo, in sede di Commissione ed anche oggi. Chiedo scusa se il mio intervento è stato più lungo del previsto, ma non potevo non adempiere al mio dovere, come è abitudine del Movimento Sociale Italiano. Grazie.

PRESIDENTE. La parola al relatore, onorevole Cocco.

COCCO (P.C.I.), *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, corre a me, come Presidente della Commissione, il dovere di dare conto all'Assemblea del lavoro compiuto dalla stessa Commissione lavoro che io giudico positivo; e tale è anche nel giudizio e nelle parole che sono stati espressi sinora, tranne l'ultimo intervento. Lavoro positivo portato avanti in decine di riunioni, se si sommano le riunioni che si sono tenute sia in sede di seduta plenaria della

Commissione, sia in sede di sottocomitato. E dico questo non per un atto di elogio della Commissione decima, ma perché sia chiaro che il risultato unanime al quale siamo pervenuti nasce da un'attenta analisi e da un'attenta riflessione sui problemi.

Quindi unanimità non unanimitarismo, perché non ci sono affatto soluzioni adottate pur di arrivare comunque ad uno sbocco; non ci sono soluzioni improvvisate né ci sono patracchi di sorta. Vi è stato un lavoro sereno, intenso, di riflessione, compiuto in Commissione, tenendo conto per un verso dell'urgenza che vi era di disciplinare un settore di tanto momento per la vita culturale dell'Isola. E, peraltro verso, della grande importanza che detta disciplina riveste per il mondo giovanile, ed in particolare per quello studentesco.

Si è tenuto anche presente che, accanto ai progetti di legge per il diritto allo studio universitario, c'erano altri progetti che attendono di essere esaminati. Quindi si è lavorato cercando di conciliare la riflessione e l'attenzione sui problemi del diritto allo studio con l'attenzione che la Commissione dovrà dedicare a progetti per altro verso altrettanto urgenti. Ricordo, ad esempio, i progetti di legge sulla tutela paesistica, sui musei e biblioteche, sullo sport. Sono tutte materie urgentissime, in gran parte collegate all'attuazione del DPR numero 348.

La scelta della Commissione è stata anche una scelta di attenzione ai problemi giovanili: non è, cioè, senza significato che il primo provvedimento normativo esaminato dalla Commissione sia appunto un provvedimento collegato ai problemi del mondo giovanile, ai problemi del mondo studentesco. Vedremo poi in che misura questo progetto viene incontro alle esigenze del mondo giovanile. Vi era, per altro verso, la necessità di completare un quadro di competenze e di disciplinare una materia affidata da troppo tempo ad una normativa superata, da troppo tempo superata. Le competenze sono passate formalmente alla Regione — lo ricordava il collega che mi ha preceduto — dal '79. Di fatto il "348", sappiamo bene, ha cominciato ad operare dal 1983: un lasso di tempo relativamente breve per poter acquisire,

in qualche modo, una cultura amministrativa specifica in questo settore.

Quindi una competenza piovuta sulla Regione sarda, ed in ordine alla quale sinora l'intervento della stessa Regione era stato, in questi decenni di autonomia, marginale. Non dimentichiamo che nel settore dell'istruzione universitaria, la Regione si era limitata, pressoché esclusivamente, a cattedre convenzionate. Poi, dal 1983 la Regione è chiamata a normare, e ad intervenire con l'attività amministrativa, in quello che non è semplicemente un'attività d'intendenza per il mondo universitario, ma semplice attività di "assistenza", ma si configura essenzialmente come un intervento nella formazione di una comunità di vita e di studio tesa a creare un clima di serenità e quindi di massimo profitto.

Si trattava d'intervenire con urgenza; e questa urgenza, lo ripeto, era presente alla Commissione. Perché poi, alla fine, la situazione di carenza normativa finiva per creare difficoltà oggettive nell'amministrare, atteso che l'incertezza crea difficoltà. Dico difficoltà oggettiva; io ho avuto modo infatti di vedere l'impegno profuso in questi anni dagli amministratori delle Opere universitarie, dal personale delle ex Opere, per sviluppare la loro azione in una situazione, in un clima di incertezza. L'incertezza produce, di per sé, degli elementi negativi; e poi questi aspetti negativi si traducono in segni visibili di difficoltà.

Noi sbagliremmo se pensassimo che certi elementi di degrado, presenti in questo settore, siano da imputare esclusivamente a baldanza giovanile, a scarsi atteggiamenti di disciplina e di rispetto verso un bene pubblico. Vi era una situazione che finiva per generare oggettivamente, e sottolineo "oggettivamente", un clima di lassismo. Io ho avuto modo di visitare strutture delle Opere in cui i segni del degrado sono visibili; ebbene, il segno del degrado visibile negli edifici crea un clima di autoalimentazione che bisogna superare costruendo un clima nuovo. Voi capite benissimo che anche l'atteggiamento del giovane che usufruisce di servizi abitativi in una realtà che si va degradando visibilmente, in una realtà nella quale non si interviene, in cui non gli si dà il buon

esempio, voi capite benissimo che non può essere improntato ad un modulo comportamentale di massimo rispetto.

L'urgenza è, anche qui, nella necessità di creare un clima di amministrazione attenta, efficiente, tempestiva ed oculata. Ciò dico senza nulla togliere — ripeto — all'impegno che negli amministratori e nei dipendenti vi è stato in questi anni. Quindi diamo pure atto dell'atteggiamento di abnegazione che spesso vi è stato in chi ha amministrato in questi anni, non potendo dare risposte tempestive perché vi erano carenza ed insufficienza. Noi oggi stiamo lavorando e, la Commissione ha lavorato, perché questo clima di oggettivo lassismo cessi; quindi stiamo lavorando per togliere dalle difficoltà quotidiane l'esercizio di un'attività fondamentale per lo studio che noi impropriamente chiamiamo, come dicevo, di assistenza.

La Regione sarà pertanto chiamata a cimentarsi in un settore nuovo, ad acquisire una cultura amministrativa nuova, superando una visione marginale, e per molti versi clientelare, che in materia di istruzione universitaria vi è stata in passato. Spesso la frammentarietà dell'intervento creava situazioni di oggettivo clientelismo. Interventi organici, quindi; interventi che devono vedere una Regione sempre più attenta ai problemi del diritto allo studio. Da parte della Regione oggi è necessario un atteggiamento ed è necessaria una politica scolastica, nel complessivo mondo della scuola, in cui gli interventi siano appunto sempre più organici; e vi sia quindi maggiore attenzione alla scuola, all'Università, alla ricerca scientifica.

La scuola e l'Università possano giocare un ruolo positivo e decisivo nel processo di superamento delle difficoltà relative al mondo giovanile; possano giocare un ruolo positivo in relazione alla complessiva realtà sarda. Per questo noi diciamo che la Regione deve essere presente. Dev'essere presente con lungimiranza a livello normativo, così come dovrà essere presente con efficienza e tempestività a livello amministrativo. Noi abbiamo la certezza che con questo provvedimento, poi con l'impegno dell'Assessore, veramente, si dovrà e si potrà aprire

una pagina nuova nei rapporti tra la Regione e il mondo della scuola, in particolare nei rapporti Regione-Università. Sappiamo che l'intervento normativo non è sufficiente; anche le buone leggi hanno poi da essere applicate; e, se non applicate con sufficiente attenzione e solerzia finiscono per diventare oggettivamente delle cattive leggi. Sappiamo anche che certamente ci sarà l'intervento, il contributo, l'attenzione dell'Assessore in questa direzione. Sappiamo che così la Regione potrà veramente tradurre in attività amministrativa, nell'operare quotidiano, nel farsi giorno per giorno, quella che finora è diventata una parola d'ordine, una giusta parola d'ordine, ma che deve cessare dall'essere semplice parola d'ordine per convertirsi veramente in linea operativa: forse, cioè, effettivamente della cultura una risorsa per l'Isola, fare della ricerca scientifica uno strumento strategico per uscire da tanti limiti, da tante difficoltà che la nostra Regione deve affrontare.

In qualche modo può essere data in questo settore una lettura nuova della lezione gramsciana, cioè di quel richiamo che Gramsci faceva allo sforzo epico per uscire dalla subalternità. Gramsci questa sua lezione la riferiva essenzialmente, quando ne parlava, allo sforzo della classe operaia e delle classi subalterne; noi diciamo che la legge per il diritto allo studio può essere veramente uno strumento di cui tutta la Sardegna può servirsi per uscire da un circolo vizioso che è quello della subalternità, per raggiungere livelli nuovi nella costruzione, nella valorizzazione complessiva e piena delle sue potenzialità. In questa direzione la legge è un atto di fiducia e d'investimento: un atto di fiducia nei confronti dei giovani; un investimento complessivo che viene fatto dal popolo sardo, dalla nostra Regione per esso. Il mondo dell'Università viene complessivamente chiamato ad assolvere un ruolo di superamento dei circoli viziosi che non sono soltanto quelli della povertà, ma sono più in generale quelli della emarginazione.

Noi oggi con questa legge facciamo un investimento in tale direzione; facciamo anche un investimento finanziario, in termini cioè di sfor-

zo finanziario, perché è assolutamente inadeguata la provvista finanziaria che lo Stato trasferisce per far fronte a queste competenze. Diciamo, pertanto, che diventa attuale anche il problema dei rapporti con l'amministrazione centrale dello Stato, perché non si possono affidare semplicemente competenze alle Regioni, al sistema generale delle autonomie, tanto per scaricarsi dei problemi che sono diventati "caldi", cioè problemi che per decenni non sono stati affrontati. L'amministrazione centrale dello Stato non può fare da scarica barile. Noi come Regione stiamo sostenendo un particolare sforzo finanziario; sappiamo che questo sforzo finanziario darà i suoi frutti, sappiamo che questo sforzo è destinato ad incidere in un settore particolarmente delicato, ma richiamiamo anche l'amministrazione centrale dello Stato ad assumersi le sue responsabilità. Deve cessare questa politica tendente a scaricare le situazioni difficili, che comportano tensione, nel sistema delle autonomie; e in particolare la politica tendente a scaricare le situazioni difficili sulla Regione.

Parlavo di un particolare sforzo finanziario per raggiungere certi obiettivi, per creare condizioni di lavoro. Lavoriamo per una comunità regionale che vogliamo sempre più aperta al complesso delle trasformazioni complessive, sul piano sociale e sul piano scientifico, che avvengono nel mondo. Vogliamo una comunità universitaria aperta; il che vuol anche dire offrire ai giovani sardi la possibilità di frequentare corsi non istituiti in Sardegna. Noi riteniamo che una tale opportunità debba essere data ai giovani sardi. La Commissione ha proseguito la sua riflessione in questi mesi; e taluni emendamenti che nascono dalla riflessione del sottocomitato mirano a completare una legge che già operava in questa direzione: quella cioè di creare una comunità universitaria aperta, una comunità di ricerca. Non limitare le possibilità dei giovani studenti sardi esclusivamente alla frequenza dei corsi universitari istituiti in Sardegna; se non esiste nell'Isola un corso universitario, noi dobbiamo dare la possibilità al giovane sardo di frequentarlo con le stesse provvidenze previste per i corsi universitari e le scuole

d'istruzione superiore istituite nell'Isola. Quando parliamo di comunità universitaria aperta intendiamo riferirci anche a questa possibilità, perché poi tornino competenze, professionalità nel corpo sociale dell'Isola; ma pensiamo anche ad una Università aperta nei confronti del complesso della realtà isolana e delle città sede di Università.

Io non sono tra quelli che rimpiangono la vecchia goliardia, però ai tempi della vecchia goliardia c'era comunque un certo rapporto fra mondo universitario e città. In questi decenni c'è stata una profonda trasformazione, spesso la realtà universitaria, per quanto riguarda il mondo giovanile, viene ghettizzata. Quindi non più il vecchio rapporto goliardico, che mi auguro nessuno rimpianga, ma carenza di un qualsiasi rapporto tra mondo studentesco universitario e città.

I processi di ghettizzazione, più o meno sotterranei, permangono e finiscono per alimentare processi di autochiusura che noi abbiamo il dovere di eliminare. Ecco, allora, che all'interno di questo concetto di apertura dell'Università alla più complessiva realtà dell'Isola e allo specifico della realtà sociale delle comunità cittadine sedi di università, vanno visti anche certi interventi che possono sembrare marginali, che possono sembrare erroneamente diretti ad attivare flussi di attività clientelare, ma tali non sono. Le attività culturali previste nella proposta oggi presentata alla discussione e all'approvazione del Consiglio non sono dirette a creare settori che in qualche modo rendano possibile la confezione di "pateracchi", per consentire all'assessore di turno di gestire poi forme di clientelismo con il mondo universitario; niente di tutto questo, questa è l'interpretazione più sbagliata, più erronea, più cieca! Si tratta di creare forme di attività che tendano, da un lato, a creare un clima di vita complessiva all'interno dell'Università, ed a creare poi un'apertura tra la vita culturale che il mondo degli studenti riesce ad esprimere e la città.

Ma vogliamo immaginare un attimo (io ritengo che sarebbe nostro dovere avere dei rapporti diretti, ma comunque facciamo almeno questo sforzo di immaginazione), vo-

gliamo renderci conto di quella che è la condizione complessiva di vita di tanti studenti che vengono da realtà interne, che non riescono ad inserirsi nella vita cittadina, che si chiudono in se stessi? Abbiamo oppure no noi il dovere di far sì che cessino questi processi di chiusura che poi alimentano tante forme alienanti con tutte le conseguenze negative che ne provengono; abbiamo sì o no il dovere di intervenire perché tutto questo venga superato? Abbiamo noi sì o no il dovere, in qualche modo, di elevare il clima complessivo della vita interna nel mondo dell'Università, degli studenti? Non rientra nel dovere di creare quel clima di serenità necessario affinché i giovani veramente possano portare avanti proficuamente il loro impegno primario allo studio per realizzare la prospettiva, il senso di quella lezione gramsciana alla quale facevo riferimento poc'anzi? Ecco allora che le possibili iniziative che la Commissione ha individuato, riprendendo proposte presenti in tutte le proposte di legge presentate, mirano a fare questo: non a creare sistemi di corruzione delle coscienze giovanili, ma ad elevare e creare un clima nuovo di dedizione e di impegno; di maggiore civismo, anche, e perché no?

Quindi comunità di studio, anzitutto, ma anche comunità di vita. I due termini, ben lungi dall'essere antitetici, sono uniti tra loro da uno stretto legame. L'obiettivo è il superamento dei segni di ghettizzazione che permangono, attribuendo a queste attività una funzione di amalgama interna e di apertura all'esterno. In questa direzione va anche la presenza dei rappresentanti degli enti locali: non tanto per attribuire, tra virgolette, "delle poltrone" più o meno comode, più o meno importanti, più o meno significative; ma anche per coinvolgerli nella più complessiva attività universitaria, per togliere l'Università dalla sua chiusura rispetto alle esigenze complessive del territorio; per creare anche un'attenzione nuova, che ci deve essere, da parte delle comunità cittadine. Oggi la vita universitaria non è solo Cagliari o Sassari: è Nuoro, è Oristano, sono le altre città dell'Isola, è Iglesias, è Carbonia. Occorre riportare nella vita delle città, nella vita sociale dell'intera Isola i fermenti positivi,

gli stimoli che possono provenire dalla presenza universitaria; riportare questa attenzione e questi stimoli nella complessiva realtà dell'Isola. Anche questo è il significato della presenza degli enti locali: una responsabilizzazione e un'attenzione nuova nel sistema delle autonomie sarde nei confronti del problema dell'Università.

La Commissione è riuscita in questo suo intento? Io ritengo di sì, non come difensore d'ufficio, ma per intima e profonda convinzione anche perché tutti si sono impegnati in questa direzione.

La Commissione ha mirato a raggiungere un risultato che non fosse di rigorismo. Ci sono stati interventi sulla stampa in tal senso; effettivamente potevano esserci dei dubbi interpretativi, li abbiamo voluti eliminare. Il risultato raggiunto non è rigorista, è risorto nella giusta misura: per poter usufruire dei benefici vengono richieste certe condizioni non solo di reddito ma anche di profitto; vengono, cioè, richieste condizioni di impegno, di capacità, perché nessuno di noi che fosse presente in Commissione ha dimostrato di indulgere ad una visione di spendita facile, di danaro facile, ma ha privilegiato il principio per cui il danaro deve essere speso per attivare gli opportuni impulsi nelle direzioni giuste. In tutti i settori deve essere usata una politica di rigore; siamo dell'avviso che anche in questo settore deve essere usata una politica di rigore, ma non di rigorismo. Quando diciamo una politica di rigore ciò non significa che nei confronti di questa funzione altamente positiva, che può provenire dal mondo universitario, noi dobbiamo lesinare i mezzi finanziari; perché poi la comunità universitaria complessivamente avrebbe difficoltà nel portare avanti quegli alti compiti e quelle alte responsabilità persino quello "sforzo epico", tra virgolette, al quale prima facevo riferimento. Mi riferisco anche ad un altro intervento apparso sulla stampa. Stia tranquillo quel genitore che intervenendo, parlava di "merito": siamo per premiare l'impegno; le norme contenute nel progetto, nella proposta presentata all'approvazione del Consiglio, si muovono in questa direzione. Siamo convinti che esistono le condizioni, e certamente continueremo a lavorare in questa

direzione, per creare veramente un clima di studio e di ricerca nelle Università dell'Isola. Ripeto, sappiamo che le leggi non bastano, è necessaria poi l'attività amministrativa, ma abbiamo anche la fiducia — ed è fiducia e certezza nello stesso tempo — che l'Amministrazione regionale saprà operare ed opererà perché inizi una pagina nuova nei rapporti tra Regione e Università; più in generale, tra Regione e mondo della scuola, che è parte così importante del mondo giovanile.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

FADDA FAUSTO (P.S.I.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Signor Presidente, si conclude (io me lo auguro) con l'approvazione del testo relativo alle norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle università sarde, il proficuo lavoro svolto dalla Commissione decima in questi ultimi mesi.

La presa di coscienza del movimento studentesco, delle forze politiche e sindacali, dell'esecutivo regionale, del Consiglio regionale in particolare, aveva consentito all'Assessorato della pubblica istruzione, sul finire della scorsa legislatura, la stesura di una bozza di disegno di legge che era servita da base per l'avvio di un dibattito tra i diversi soggetti interessati. Così si sono succedute, durante tutta questa legislatura, le presentazioni di progetti di legge che disciplinavano quella materia: quello del P.C.I., della D.C., del P.S.I.; progetti di legge che oggi esaminiamo in un testo unificato grazie all'assiduo, efficace lavoro della Commissione decima.

Come hanno rilevato coloro che mi hanno preceduto, il testo in esame ha raccolto l'unanimità dei consensi, e ciò è molto importante perché testimonia la presa di coscienza delle forze politiche regionali su un problema di vitale importanza per la nostra Isola.

Il Consiglio regionale ha iniziato l'esame in Aula di questo testo dopo aver ascoltato le

organizzazioni sindacali e i diversi soggetti interessati al problema; dopo aver raccolto ed analizzato tutti quei dati che hanno consentito la stesura finale di un testo aggiornato e moderno. Senza eccessiva enfasi, quindi — il DPR 348, del resto, è operante da diverso tempo e la Sardegna si trova in ritardo rispetto alle altre Regioni — possiamo affermare con certezza che oggi viviamo un momento importante ed esaltante per la scuola sarda e per i nostri atenei; con il preannunciato voto favorevole delle forze politiche intervenute al dibattito recuperiamo i ritardi legislativi che avevamo accumulato rispetto ad altre Regioni. Recuperiamo questi ritardi offrendo alle nostre Università una normativa che costituisce un primo, utile, indispensabile punto di riferimento per un più celere avanzamento.

Il problema del diritto allo studio nell'Università, pur in assenza di una specifica normativa di riferimento, è però stato sempre oggetto di attenta considerazione da parte della Regione sarda, e in particolare dell'assessorato regionale della pubblica istruzione. Ne sono riprova i numerosi interventi previsti sia dal bilancio della Regione che dai vari programmi esecutivi del piano di rinascita. E' stato necessario, però, contemporaneamente tali interventi con la competenza statale nella materia e con la presenza delle Opere universitarie, che di tale competenza erano esplicazione attiva.

In conseguenza di ciò l'azione della Giunta regionale e dell'assessorato competente si è svolta nel quadro generale fissato per le Opere dalla normativa statale, che relega purtroppo tali enti quasi esclusivamente a semplici erogatori di assegni di studio, pasti e posti-letto. E' venuta a mancare di fatto, in questi anni, qualsiasi attività di sostegno alla formazione e all'inserimento professionale e sociale degli studenti universitari. La consapevolezza di questa carenza ci ha portato ad intraprendere una coraggiosa riflessione sul ruolo che le Opere hanno svolto in questi ultimi dieci anni ed a verificare l'adeguatezza di tale ruolo alla somma dei finanziamenti erogati da Stato e Regione.

Ci siamo cioè chiesti se l'erogazione dei servizi assistenziali fosse esaustiva o meno del diritto

to allo studio universitario, e la risposta che abbiamo trovato è stata negativa.

Per quanto ci riguarda, quindi, siamo convinti che l'assistenza non esaurisca il diritto allo studio universitario e che pertanto la delega contenuta nel DPR debba portare ad un ripensamento della funzione della Regione in questa materia.

Abbiamo ritenuto, cioè, che dovesse diventare interesse primario degli enti preposti dalla normativa in esame erogare servizi assistenziali, il sostegno degli studenti, sia in attività collaterali alla loro formazione professionale, sia in attività che ne favoriscano l'inserimento professionale e sociale. Ciò naturalmente — mi sembra quasi inutile dirlo — senza detrimento dei servizi finora erogati, anzi cercando di migliorarli e svilupparli.

La realizzazione del diritto allo studio nell'Università passa quindi, in particolare, attraverso una serie di servizi che incidono sulla qualità della formazione professionale. D'altra parte, anche negli altri ordini e gradi di scuola, la nuova legge regionale sul diritto allo studio, la numero 31, indica questa via con maggiore decisione rispetto alla vecchia — ma ancora "nuova" rispetto alla legislazione di altre Regioni — legge 26 del 1971.

Gli obiettivi di carattere generale che ci siamo proposti di conseguire attraverso i recenti interventi per il diritto allo studio, fra cui anche quelli indicati dalla legge 31, sono infatti rivolti al perseguimento di condizioni che nel loro complesso siano capaci di favorire al massimo l'esercizio del diritto allo studio, l'apprendimento e la promozione educativa e culturale degli studenti, quale premessa per l'avvio agli studi universitari.

In questa prospettiva hanno trovato particolare rilevanza, nel programma 1985-86, quale anticipazione rispetto agli obiettivi che ci proponiamo di perseguire con la normativa in esame, i servizi rivolti alla rimozione degli ostacoli che determinano l'evasione dall'obbligo scolastico, le iniziative tendenti a favorire (attraverso una fattiva collaborazione degli enti locali con la scuola e con gli organi collegiali) l'apprendimento creativo e la crescita culturale degli

alunni.

In questa direzione l'assessorato ha cominciato a lavorare; ha disposto incontri con gli amministratori locali e con gli organismi collegiali della scuola, facendo assumere loro l'impegno di elaborare progetti volti all'aggiornamento degli insegnanti e, soprattutto, alla sperimentazione metodologica e didattica, progetti diretti all'utilizzazione corretta del territorio nonché programmi che si collochino nella prospettiva di un insegnamento interdisciplinare, volto a sviluppare negli studenti l'acquisizione critica della cultura locale attraverso procedimenti di analisi delle problematiche inerenti al territorio circostante.

Nell'ambito delle iniziative assunte acquistano un significato rilevante quelle riferite all'erogazione di mezzi finanziari per l'integrazione socio-psico-pedagogica degli alunni colpiti da menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali.

Per il diritto allo studio universitario gli obiettivi primari indicati dall'assessorato, in occasione della discussione delle proposte presentate in materia dalle diverse forze politiche, sono sostanzialmente quelli indicati dal disegno di legge-quadro sul diritto allo studio universitario presentato dal Governo. Il fatto poi che questo disegno di legge non sia stato ancora discusso in Parlamento, come ha sottolineato poc'anzi il collega Murru, contribuisce ad aumentare i ritardi (in questo caso riferibili al Governo nazionale) nell'esaminare questi importanti problemi.

Ribadisco i principi ispiratori, che sono poi gli stessi indicati dal disegno di legge governativo: si tratta, in sostanza, di dare attuazione all'articolo 34 della Costituzione, il quale prevede che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, siano messi in condizione di raggiungere i gradi più alti degli studi, ed all'articolo 3, che prevede la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Abbiamo concepito cioè l'assistenza ai giovani negli studi come strumento inteso a realizzare la piena valorizzazione dell'uomo oltreché del cittadino.

Sulla base di tali presupposti il concetto di

assistenza scolastica ha subito fortunatamente, anche nel testo di legge oggi all'esame della nostra Assemblea, una notevole, importante e positiva evoluzione. Esso infatti, come hanno illustrato anche i colleghi che mi hanno preceduto, ha allargato i suoi contenuti investendo una pluralità di aspetti, tra cui quello economico (tendente a riparare alle situazioni di bisogno) quello culturale (mirante a facilitare con ogni iniziativa il massimo profitto negli studi da parte di ciascun giovane) ed infine quello sociale (indirizzato a correggere eventuali squilibri e a stabilire proficui contatti con le famiglie e con l'ambiente). Tutto questo al fine di agevolare la conoscenza delle possibilità e delle attitudini di ognuno, nel quadro di una sistematica attività di orientamento scolastico e professionale.

Per rispondere a tutte queste esigenze e per dare concreta attuazione al dettato costituzionale la normativa oggi proposta all'Assemblea, in armonia con il disegno di legge-quadro nazionale, definisce le finalità del diritto allo studio e le specifiche nella effettiva e proficua frequenza ai corsi universitari, nell'assolvimento degli impegni relativi alla condizione di studente, nel raggiungimento dei più alti gradi di istruzione e di preparazione professionale, nella rimozione, per i capaci ed i meritevoli privi di mezzi, degli ostacoli di ordine economico e sociale.

Come è stato già affermato, partecipando a questo dibattito le forze politiche regionali, si sono poste l'esigenza di dare piena attuazione al DPR numero 348 ed al decreto ministeriale del dicembre 1983, concernente il trasferimento delle Opere universitarie di Sassari e di Cagliari alla competenza regionale.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SERRA.

(Segue FADDA). La normativa in esame, inoltre, nel dare risposta all'esigenza di attuazione e modernizzazione degli interventi nel settore del diritto allo studio universitario, rispetta le indicazioni consiliari emerse dal dibattito politico svoltosi in questi ultimi anni e, in linea con queste, riafferma per la Regione il ruolo di programmazione, di indirizzo e di controllo — come osservava ieri il collega Deia-

na — lasciando ad organismi più snelli e meno burocratizzati l'esecuzione delle linee programmatiche e degli indirizzi di carattere generale.

Autonomia di intrapresa e flessibilità strutturale costituiscono quindi i riferimenti sui quali gli ERSU, cioè i nuovi enti regionali per il diritto allo studio universitario, devono muoversi per diventare enti moderni di amministrazione regionale. Con l'attuazione della legge sul diritto allo studio universitario, dobbiamo dare anche all'Università, a quella pubblica, da un lato quelle caratteristiche di flessibilità e di programmazione, dall'altro quelle garanzie di autonomia e di specializzazione delle sedi che insieme possono introdurre elementi di concorrenzialità imprenditoriale all'interno del sistema pubblico (e solo al suo interno).

Dobbiamo cioè permettere all'Università di rispondere alle esigenze di snellezza e di qualificazione, oggi più che mai necessarie per risolvere i problemi di programmazione territoriale che balzano ai nostri occhi con grande drammaticità. Pensiamo cioè ad una Università fortemente connotata in termini di autonomia, in grado soprattutto di svolgere un ruolo di programmazione delle proprie attività finora del tutto quasi sconosciuto, ma soprattutto vogliamo una Università che risponda alle esigenze reali degli studi, che cessi di essere una sorta di parcheggio caratterizzato da un elevatissimo tasso di "mortalità" degli studenti, segno evidente di una non corretta concezione del ruolo dell'Università stessa all'interno del territorio.

Siamo convinti che l'Università debba essere recuperata alla sua funzione di raccordo con il mondo della produzione e — ecco un altro aspetto importante — con il mondo della ricerca scientifica e tecnologica. Proprio nel momento in cui le forze politiche regionali sono impegnate a discutere sulla riforma della Regione si è voluto tener conto dell'esigenza di predisporre una legge che si muovesse nell'ottica del superamento dello stato di crisi nei rapporti tra Regione ed enti strumentali, affrontando in modo aggiornato e corretto il problema dell'attuazione degli indirizzi politici di carattere regionale e soprattutto dell'ammini-

strazione e dell'utilizzazione delle risorse regionali e nazionali.

In questa fase molto importante dell'attività regionale, nella quale ancora si discute del piano di rinascita, della revisione della legge numero 33, degli indirizzi riguardanti le leggi per il Mezzogiorno, mentre ci occupiamo — dicevo — della riforma della Regione e degli enti regionali strumentali, mentre ci poniamo in termini seri l'esigenza di risolvere le grandi questioni riguardanti il credito, i trasporti e l'energia, cioè nel momento in cui individuiamo per la nostra Regione un nuovo modello di sviluppo, è necessario, a nostro giudizio — e lo ribadisco anche in questa occasione — definire insieme agli obiettivi di sviluppo di politica economica, ed in maniera strettamente ad essi correlata, quelli che riguardano il ruolo e la funzione della scuola e quindi anche dell'istruzione universitaria in Sardegna.

Tutto questo per valutare la quantità, ma soprattutto la qualità degli strumenti operativi da affidare ai nuovi enti per il diritto allo studio universitario, configurati come enti territoriali promotori e gestori dei servizi in termini moderni e dinamici. Occorre definire quindi i limiti di accessibilità all'istruzione universitaria, programmando i corsi in maniera tale da evitare le attuali sperequazioni e tentando di rispondere in maniera più adeguata ai mutamenti del mercato del lavoro intellettuale e professionale qualificato. Nell'attuazione quindi della legge, gli istituti regionali per il diritto allo studio e la Regione dovranno vigilare soprattutto per l'individuazione di un adeguato livello, di una adeguata qualità dei servizi offerti ai cittadini; bisognerà tenere conto delle nuove tecnologie: dell'informatica, della telematica, delle nuove tecnologie di apprendimento del lavoro.

Sarà necessario individuare un giusto dimensionamento delle Università e sarà necessario promuovere una serie di riflessioni su questo argomento. Bisognerà riflettere sul ruolo che viene assegnato dalla normativa in esame agli enti per il diritto allo studio nel territorio; bisognerà tenere conto degli aspetti finanziari cui hanno fatto riferimento alcuni colleghi; bisognerà tenere conto delle questioni del

personale in relazione al ruolo dei nuovi enti nel territorio.

Per concludere, gli elementi portanti, qualificanti e caratterizzanti di questa normativa, come alcuni colleghi hanno già sottolineato, riguardano la collaborazione ed il raccordo tra la Regione, gli enti locali, l'Università (ma anche gli istituti di istruzione superiore) e la presa di coscienza dell'esigenza di intervenire in maniera coordinata per risolvere i problemi del diritto allo studio all'interno del territorio.

Un altro elemento portante e qualificante è l'autonomia gestionale alla quale ho precedentemente fatto riferimento, il decentramento dei poteri dalla Regione agli enti locali. Questa è infatti una legge che si muove veramente nella logica del decentramento e che tiene conto delle indicazioni espresse dal Consiglio. E' una legge che si muove nella logica dell'accoglimento della richiesta di partecipazione degli utenti, dei cittadini, nella logica del pluralismo e dell'autogestione, nella logica che vede lo studente come elemento, attore primario, protagonista del diritto allo studio. Lo sforzo finanziario prodotto dalla Regione per dare corpo a questi enti regionali è uno sforzo consistente, è un impegno finanziario aggiuntivo rispetto a quello dello Stato, che serve a risolvere e ad azzerare la situazione finanziaria delle vecchie Opere universitarie, oggi Enti regionali per il diritto allo studio.

Io credo che sarà necessario utilizzare nel migliore dei modi le risorse che sono affidate agli enti. A mio giudizio quindi l'approvazione della legge costituisce un fatto importante ed è rispondente al tentativo di promuovere un ampio processo di riforma, passaggio necessario per una crescita sociale e civile e, soprattutto, nel caso in esame, elemento indispensabile per rendere sostanziale il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione. Apriamo, come diceva il collega Cocco, una pagina nuova; io mi auguro che gli strumenti che oggi offriamo come Consiglio regionale, come amministrazione regionale (decentramento, partecipazione dei cittadini ai nuovi enti che operano in questo settore) vengano utilizzati nel migliore dei modi e siano rispondenti alle esigenze di progresso e di sviluppo della nostra regione.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Per dichiarazione di voto ha domandato di parlare l'onorevole Orrù. Ne ha facoltà.

ORRÙ (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola per esprimere il voto favorevole del Gruppo comunista all'approvazione della proposta di legge in esame, alla cui formulazione i comunisti hanno dato un apporto non piccolo. Sarò schematico nell'articolare il giudizio, per stare nel rispetto del tempo consentitomi. L'approvazione della presente proposta — esitata dalla Commissione competente con voto unanime e in tempi lodevolmente brevi, voglio sottolinearlo — costituirà un fatto di grande rilevanza nella definizione e nell'arricchimento non solo della politica per il diritto allo studio, ma dell'intera politica scolastica e culturale della Regione. Questa proposta purtroppo giunge in Aula con grande ritardo, per effetto degli altrettanto gravi ritardi nell'attuazione del DPR 348, ancora in tante sue parti largamente inapplicato e dal quale la presente proposta trae origine e fondamento. Doveva essere approvata nella passata legislatura, come i colleghi ricordano, ma le note e travagliate vicende della legge sul diritto allo studio nella scuola (la numero 31 dell'84) ne hanno impedito l'approvazione.

Non entro nel merito dei problemi e delle impostazioni della proposta. Lo hanno già fatto egregiamente Mario Sciolla nel suo intervento, Francesco Cocco nella sua relazione, l'assessore Fadda e gli altri colleghi. Mi limito a sottolineare alcuni aspetti assai positivi, che riflettono la più aggiornata legislazione in materia in Italia, raccolgono l'impostazione contenuta nella proposta comunista e pertanto motivano il nostro convinto voto favorevole. Sintetizzo questi aspetti: primo la snellezza dell'impianto strumentale e organizzativo; secondo, l'ampio spettro degli interventi previsti, che traducono nel concreto una moderna e democratica concezione del diritto allo studio quale servizio culturale e sociale, quale servizio dunque produttivo per l'intera collettività; terzo, l'organicità della politica che la proposta prefigura, superando di-

spersività, disarticolazione di interventi, visioni corporative o meramente assistenziali ed esaltando il pluralismo e la partecipazione, come da tutti è stato sottolineato.

L'approvazione della presente proposta rappresenta senza dubbio un grosso passo in avanti. Ma è doveroso guardare più in là. Giacché tanti altri passi in avanti, oggi più che mai, devono essere compiuti. Essi chiamano in causa le responsabilità e le competenze dello Stato e quelle della Regione. Riguardano insieme l'integrale applicazione del DPR 348, l'affermazione di una politica di rinnovamento e di riforma della scuola da parte dello Stato, che latita più che mai, e lo sviluppo di una moderna e organica politica scolastica da parte della Regione.

Sul versante dello Stato si attende dal 1979 la legge quadro per il diritto allo studio, ma ancora — nonostante i ricorrenti annunci, anche quelli di ieri — nulla si vede. Dove starebbe altrimenti la coerenza del ministro Falcucci, se pensiamo ai tanti provvedimenti attesi da tempo? Se, per esempio, si aspetta ancora da tempi ormai remoti, la riforma della scuola secondaria superiore? Mentre la riforma universitaria risulta bloccata, mentre il sistema formativo non si aggiorna e non si potenzia lo sviluppo delle attività di ricerca, nonostante ci si sprechi nell'esaltazione dell'innovazione, mentre magari — tornando indietro nel tempo — ci si affanna a prospettare i magnifici vantaggi di quel residuo e anacronistico strumento che è il "buono-scuola"? E intanto, si potrebbe aggiungere, attendiamo ancora — tante attese! — la legge quadro sulla lingua. Nulla dico sugli ultimi annunci, quelli di ieri; sulle ulteriori promesse — come ha scritto un giornalista — di "innumerevoli riforme" riproposte dal ministro Falcucci e riportate oggi dalla stampa.

Sul versante della Regione richiamo l'articolo 5 dello Statuto, che prevede la facoltà della Regione di emanare norme di attuazione e di integrazione in materia di istruzione e ordinamento degli studi. Ne parlo anche perché stasera a Nuoro inizia, non a caso, un convegno che io credo di grande interesse proprio sui problemi delle lingue meno diffuse, che quindi ci riguarda da vicino. Che si è fatto in questi

quarant'anni? Assai poco, quasi nulla. Così per la politica culturale: tante leggende rudimentali, di semplice finanziamento, pasticciate, provvisorie, dispersive e anche clientelari. Per brevità e anche per buon gusto non ripropongo la facile lista dei tanti possibili esempi. Solo per il diritto allo studio esiste, oggi in Sardegna, una legiferazione seria. Il resto non c'è. E la politica scolastica non può esaurirsi nella politica per il diritto allo studio.

Accenno a quanto bisognerebbe fare per colmare i ritardi, per attuare lo Statuto, per compiere un salto di cultura, di civiltà e, più modestamente, di modernità, di efficienza e di serietà operativa. Richiamo la necessità di attuare una politica per l'edilizia scolastica, di fronte alle cui gravissime carenze — siamo ultimi in Italia — non basteranno le nuove opportunità statali. Il problema rimane aperto. Non la Regione può risolverlo, ma lo Stato. Occorre rivendicare perciò anche questo ad esempio, mentre chiediamo una nuova politica di rinascita. Per tali ragioni il Gruppo comunista ha presentato una specifica proposta di legge nazionale, che riteniamo più che mai — non per partigianeria, per spirito di parte — debba essere discussa e approvata. Ricordo questa proposta perché mi consta che vi sia sui suoi obiettivi unanimità di consensi fra tutti i gruppi.

Richiamo ancora la questione della ricerca scientifica: non basta il protocollo con l'Università, occorre una legge. Il Partito Comunista Italiano ha presentato una sua specifica proposta.

Ancora: la questione della lingua. Non facciamo più nulla? Attendiamo inerti lo Stato? O non è il caso di costruire intanto una nostra politica, senza attendere ulteriori convegni?

Potrei continuare, ma concludo. La scuola, il sapere, la ricerca, la cultura non sono problemi residuali, di coda. Occorre operare, occorre una visione generale, una strategia, una politica. La scuola — soprattutto per le sue condizioni organizzative — riflette oggi più che mai in Sardegna il sottosviluppo, l'arretratezza. La scuola, il sapere, la cultura sono risorsa produttiva per l'intera collettività. Domandano una politica. Senza questa politica non ci sarà rinascita, il

futuro sarà più incerto. Questa politica deve diventare pilastro fondamentale della battaglia per un nuovo sviluppo, per una nuova Regione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto, l'onorevole Atzeni. Ne ha facoltà.

ATZENI (D.C.). Signor Presidente, colleghi consiglieri, la discussione del progetto di legge sul diritto allo studio universitario, in corso nel nostro Consiglio regionale, costituisce un avvenimento di rilevante importanza non solo per i soggetti direttamente interessati, ma per l'intera Sardegna.

Con l'approvazione dell'iniziativa legislativa in discussione il Consiglio regionale colmerà infatti una grave lacuna della legislazione scolastica sarda, darà risposta alle legittime aspettative del mondo universitario e di quanti con lo stesso hanno connessioni di interessi e porrà la Regione sarda alla pari con le altre Regioni italiane, che da tempo hanno disciplinato la materia.

Questa discussione rappresenta, cioè, il coronamento e il completamento del lungo, travagliato, sofferto e talvolta anche aspro, ma costruttivo confronto portato avanti nelle precedenti legislature e conclusosi con l'approvazione, nella scorsa legislatura, della legge regionale numero 31. L'approvazione da parte della decima Commissione del testo unificato sul diritto allo studio universitario rappresenta, pertanto, un fatto di grande rilievo.

Sottolineato doverosamente il notevole impegno prestatosi dalla Commissione nella sua collegialità ed il prezioso apporto offerto dai gruppi e dai singoli commissari, nonché la partecipazione e la collaborazione di tutte le forze sociali, sindacali e istituzionali coinvolte e operanti nel mondo universitario, occorre mettere nel dovuto rilievo che il provvedimento in discussione è il risultato di un'attenta, paziente ed intelligente rielaborazione critica di tre iniziative legislative, presentate dai Gruppi della Democrazia Cristiana, del Partito Comunista Italiano e del Partito Socialista Italiano, così come avvenne in passato per la legge regionale numero 31.

Nonostante i contenuti di questa legge siano fortemente innovativi rispetto al passato, è opportuno rimarcare che gli stessi rispettano in pieno gli obiettivi che qualsiasi legge sul diritto allo studio deve perseguire: rimuovere cioè gli ostacoli che le condizioni economiche e sociali frappongono all'esercizio di quel diritto, al fine di garantire a tutti gli studenti pari opportunità, identica fruibilità dei servizi e le medesime forme di assistenza nel rispetto del vero pluralismo delle istituzioni, indipendentemente dalla natura pubblica o privata dell'istituto universitario prescelto.

La Commissione, così operando, ha peraltro affermato un *continuum* ideale tra il presente provvedimento e la legge numero 31, concernente la scuola materna, la scuola dell'obbligo e quella media superiore.

Avviandomi alla conclusione di questa mia breve dichiarazione di voto voglio sottolineare ancora, così come molto bene ha fatto il collega Luca Deiana, l'incisività dell'apporto offerto dal Gruppo della D.C. nella predisposizione del testo unificato e nella determinazione di numerosi qualificanti principi. Riconfermando perciò il giudizio positivo del mio gruppo sulla validità e bontà dell'iniziativa nel suo complesso, annuncio il voto favorevole della Democrazia Cristiana e invito altresì il Consiglio ad approvare rapidamente il testo esitato dalla Commissione, per dare alle Università sarde uno strumento moderno di gestione, rispondente alle nuove esigenze, e per dare agli operatori, studenti e docenti la certezza del diritto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Brevissimamente, per essere coerente con le osservazioni e con le critiche che abbiamo svolto, voglio richiamare l'attenzione dei maggiori responsabili della gestione di questo settore, e quindi dell'Assessore e della Giunta, affinché le nostre osservazioni non vengano trascurate.

Io so perfettamente che snobbare pubblicamente un'opposizione come quella del Movi-

mento Sociale Italiano rientra nella vostra logica; ma è una logica che non ha più senso dal punto di vista discriminatorio, poiché noi siamo parte integrante, vitale e propositiva del mondo politico e del tessuto sociale della nazione nelle sue vari articolazioni.

Il voto del mio partito sarà contrario a questo progetto di legge, perché non v'è — l'ho spiegato molto bene nel mio precedente intervento — quasi nulla di nuovo rispetto al vecchio sistema.

Noi (mi rifaccio all'intervento del collega Orrù) siamo contrari a sviluppare un discorso politico e quindi a proporre un disegno di legge regionale prima dell'approvazione della legge quadro nazionale sull'università e la scuola nel suo complesso. Altre volte, Assessore, non dimentichiamolo, abbiamo avuto fretta di anticipare i tempi. Mi riferisco, per esempio, al piano sanitario regionale che, per essere i "Pierini" nel panorama delle Regioni italiane, abbiamo voluto approvare prima che fosse varato il piano sanitario nazionale. Identico è il discorso sulla "miniriforma" delle Unità sanitarie locali, approvata senza tener conto che l'attuale Ministro della sanità, Donat Cattin, ha preannunciato la grande riforma della riforma fallita. Così noi ci troviamo di fronte ad una situazione da rinnovare senza disporre di uno stabile quadro legislativo nazionale.

ORRÙ' (P.C.I.). L'hanno già fatto anche altre Regioni.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Sollecitiamo pertanto il Governo affinché la legge quadro venga rapidamente approvata altrimenti finiremo per inserirci in un discorso completamente slegato dal contesto nazionale, col danno di aumentare la confusione anche in questo importantissimo settore.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del titolo.

MERELLA, *Segretario*:

TITOLO

Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MERELLA, *Segretario*:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto

Con la presente legge la Regione Sarda, nell'esercizio delle competenze delegate ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, numero 348, disciplina la materia dell'assistenza scolastica a favore degli studenti universitari, nel rispetto dell'autonomia e del pluralismo delle istituzioni, ed in conformità con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 2

Finalità

In armonia con quanto disposto dagli articoli 3, 33, 34 della Costituzione gli interventi previsti dalla presente legge sono volti a:

— promuovere l'accesso e facilitare la frequenza dei corsi universitari, post-universitari e d'istruzione superiore;

— permettere il raggiungimento dei più alti gradi d'istruzione e di preparazione professionale agli studenti capaci e meritevoli, rimuovendo gli ostacoli d'ordine economico e sociale che a ciò si frappongono;

— favorire l'orientamento verso facoltà, istituti d'istruzione superiore, corsi post-universitari le cui materie d'insegnamento siano coerenti con le esigenze del mercato del lavoro e con la realtà produttiva e sociale della Sardegna.

La realizzazione di tali finalità avviene mediante la collaborazione della Regione con gli Enti locali, le Università, e gli Istituti di istruzione superiore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 3

Interventi

Le finalità di cui al precedente articolo 2 sono perseguite mediante l'attuazione dei seguenti interventi:

- 1) assegni di studio e borse di studio;
- 2) servizi abitativi;
- 3) prestiti d'onore;
- 4) servizi di mensa;
- 5) facilitazioni di trasporto;

- 6) servizi di orientamento professionale;
- 7) servizi editoriali e librari;
- 8) servizi per attività culturali, ricreative e turistiche;
- 9) servizi sanitari e di medicina preventiva;
- 10) servizi di promozione sportiva;
- 11) servizi speciali per studenti portatori di handicaps;
- 12) servizi intesi a facilitare la frequenza dei soggetti di cui all'ultimo comma dell'articolo seguente;
- 13) ogni altro servizio utile a favorire l'attuazione del diritto allo studio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MERELLA, Segretario:

Art. 4

Destinatari

Delle prestazioni e dei servizi di cui al precedente articolo 3 possono fruire gli studenti iscritti a corsi di laurea e di diploma, scuole e corsi di perfezionamento tenuti presso le Università e gli Istituti superiori di cui agli articoli 1, 20 e 198 del regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, che operano nel territorio della Regione anche mediante sezioni distaccate.

Di tali prestazioni e servizi possono fruire altresì gli studenti iscritti alle Facoltà di cui all'articolo 10 n. 2 della legge 25 marzo 1985, n. 121, operanti in Sardegna, all'atto della definizione delle procedure ivi previste.

Nell'attuazione degli interventi è garantita la parità di trattamento, indipendentemente dalla Regione di provenienza dei destinatari.

Gli studenti di nazionalità straniera, gli apolidi e coloro ai quali sia stata riconosciuta la qualità di rifugiato politico sono legittimati a fruire degli interventi di cui alla presente legge

secondo i principi della vigente legislazione nazionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MERELLA, Segretario:

TITOLO II

NORME DI ORGANIZZAZIONE

Art. 5

Enti di gestione

Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3 della presente legge sono istituiti nei comuni sede di Ateneo appositi enti denominati Enti regionali per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.).

Gli enti — dotati di autonomia amministrativa, contabile e di gestione — realizzano, in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale ed in collaborazione con le Università e gli Istituti superiori, gli interventi di cui al precedente articolo 3.

Le modalità di funzionamento degli enti sono disciplinate dalla presente legge, dallo statuto e dal regolamento interno.

Gli enti si articolano in uffici — anche decentrati — strutturati per raggruppamenti di attività affini.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MERELLA, Segretario:

Art. 6

Statuti degli enti

Gli statuti — predisposti dal consiglio di amministrazione degli enti a maggioranza assoluta dei componenti — sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale.

Gli statuti stabiliscono:

1) le modalità di elezione dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché i casi di revoca, decadenza e sostituzione dei medesimi;

2) le modalità di convocazione, di adunanza e di votazione relative all'attività del consiglio di amministrazione;

3) quanto altro previsto dalla presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MERELLA, Segretario:

Art. 7

Organi degli enti

Sono organi degli enti il presidente, il consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MERELLA, Segretario:

Art. 8

Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

1) tre rappresentanti della Regione, di cui uno designato dalla Giunta regionale e due eletti dal Consiglio regionale con voto limitato ad un solo nominativo;

2) un rappresentante per ogni comune sede di Ateneo eletto dai rispettivi consigli comunali;

3) il Rettore di ciascuna Università od un suo delegato;

4) tre rappresentanti del corpo docente eletti dalle rispettive categorie;

5) tre rappresentanti degli studenti, che siano in corso di laurea all'atto dell'elezione, eletti dagli studenti medesimi.

La durata del consiglio di amministrazione di ciascun E.R.S.U. è pari a quella dei consigli di amministrazione delle rispettive Università.

Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore.

Ai componenti il Consiglio di amministrazione competono le indennità ed i rimborsi previsti dalla legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, e successive modificazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MERELLA, Segretario:

Art. 9

Funzioni del consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione dell'ente ha le seguenti funzioni:

— predispone lo statuto e le sue modifi-

che;

- nomina il direttore;
- propone la pianta organica alla Giunta regionale, che l'approva, sentita la competente Commissione consiliare;
- delibera i regolamenti relativi al funzionamento degli organi interni, agli affari inerenti il personale ed alla gestione dei servizi;
- approva il bilancio di previsione;
- approva i conti consuntivo e patrimoniale entro tre mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario;
- delibera in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;
- delibera sull'acquisto di beni immobili, sull'accettazione di donazioni, eredità e legati, e sulle relative autorizzazioni;
- delibera su ogni altro provvedimento di competenza dell'ente per il quale non sia espressamente prevista la competenza degli altri organi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MERELLA, Segretario:

Art. 10

**Modalità di funzionamento
del consiglio di amministrazione**

Il consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi, o, in via straordinaria, su iniziativa del presidente o su richiesta di cinque suoi componenti.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti il consiglio.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice, ad eccezione di quelle concernenti lo statuto e le sue modifiche, per le quali

è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MERELLA, Segretario:

Art. 11

Scioglimento del consiglio di amministrazione

In caso di persistente carenza di funzionamento o di gravi e ripetute violazioni di disposizioni normative, di prescrizioni programmatiche o di direttive da parte del consiglio di amministrazione, si procede al suo scioglimento con decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sentita la competente Commissione consiliare.

Contestualmente la Giunta provvede alla nomina di un commissario per la gestione dell'ente.

Entro 90 giorni dalla data di scioglimento del consiglio deve procedersi alla sua ricostituzione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MERELLA, Segretario:

Art. 12

Presidente dell'ente

Il consiglio di amministrazione nella prima riunione elegge tra i suoi membri, con votazioni

separate, il presidente ed il vice presidente, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, dà esecuzione alle delibere del consiglio medesimo, provvede all'ordinaria amministrazione, firma gli atti ed i documenti.

Nei casi di necessità ed urgenza e qualora non sia possibile convocare il consiglio, adotta — sentito il direttore — i provvedimenti di competenza del consiglio stesso, ad eccezione degli atti a contenuto generale, sottoponendoli a ratifica in occasione della prima seduta consiliare.

In caso di assenza o d'impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 13

Composizione del collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio regionale con votazioni separate e con voto limitato a un solo nominativo, scelti tra gli iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti.

I componenti il collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica per il periodo di durata del consiglio di amministrazione.

Il Presidente del collegio dei revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso fra i tre membri effettivi.

Ai componenti il collegio dei revisori spettano le indennità e i compensi previsti dalla leg-

ge regionale 11 giugno 1974, n. 15, e successive modificazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 14

Competenze del collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti:

1) verifica i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, predisponendo altresì la relazione illustrativa;

2) controlla la gestione economica e finanziaria dell'ente;

3) presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'ente.

Il presidente del collegio o un revisore suo delegato ha facoltà di assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 15

Direttore dell'ente

Il direttore dell'E.R.S.U., scelto tra i funzionari direttivi in servizio di ruolo presso l'ente, è nominato dal consiglio di amministrazione

con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti.

Il direttore dirige il personale, sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi, cura gli atti contabili ed esercita tutte le altre funzioni demandategli dal regolamento dell'ente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

MERELLA, Segretario:

Art. 16

Mezzi finanziari e patrimonio dell'ente.

L'ente dispone dei seguenti mezzi finanziari:

a) finanziamento della Regione per il funzionamento dell'ente e per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge;

b) tasse e contributi di cui all'articolo 42 della presente legge;

c) rendite, interessi e frutti dei propri beni patrimoniali;

d) entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi.

Il patrimonio dell'ente, destinato al raggiungimento delle finalità istituzionali, è costituito da:

— i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Opera universitaria all'atto del decreto ministeriale di trasferimento di cui all'articolo 33, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348;

— i beni mobili ed immobili acquistati dall'ente con i contributi regionali di cui alla lettera a), del comma precedente;

— i beni mobili ed immobili acquistati per effetto di donazioni, eredità e legati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in vota-

zione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

MERELLA, Segretario:

Art. 17

Controllo

Il controllo sugli atti degli enti è esercitato dalla Giunta regionale secondo le modalità previste per gli enti strumentali della Regione.

Sono sottoposte al controllo anche di merito le deliberazioni concernenti il regolamento organico del personale, i regolamenti di amministrazione, di contabilità e di economato, il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo, l'alienazione e l'acquisto di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito e di azioni, l'accettazione di donazioni, eredità e legati, i contratti e le altre trasformazioni e riduzioni del patrimonio di importo superiore a lire 100.000.000, le emissioni di prestiti e di obbligazioni, l'assunzione di mutui e prestiti, le liti attive e passive, le transazioni.

Il controllo di merito è teso ad assicurare la coerenza delle delibere degli enti con gli indirizzi ed i programmi della Giunta e del Consiglio regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

MERELLA, Segretario:

Art. 18

Procedimento di controllo

Le deliberazioni indicate dall'articolo pre-

cedente — ad eccezione di quelle relative ai bilanci preventivi, alle variazioni ai bilanci ed ai rendiconti, per i quali si applica l'articolo 34 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 — divengono esecutive qualora entro 30 giorni dal loro ricevimento non venga pronunciato dalla Giunta l'annullamento per vizi di legittimità, ovvero la non approvazione per motivi di merito.

Le deliberazioni soggette al solo controllo di legittimità devono essere trasmesse alla Giunta entro 10 giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza.

Le predette deliberazioni diventano esecutive qualora non ne venga pronunciato l'annullamento per vizi di legittimità entro 20 giorni dalla data di ricevimento.

I termini di cui al primo ed al terzo comma rimangono sospesi qualora vengano richiesti ulteriori elementi istruttori. In tal caso la Giunta deve provvedere entro 20 giorni dalla data di ricevimento degli elementi integrativi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

MERELLA, Segretario:

TITOLO III

FUNZIONI DELLA REGIONE

Art. 19

Programmazione regionale

Entro il mese di marzo di ogni anno la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e previo parere della Commissione regionale di cui al successivo articolo 20, approva il piano di interventi per il diritto allo studio universitario.

Il piano, in coerenza con gli indirizzi della

programmazione regionale, indica gli obiettivi da realizzarsi in via prioritaria e determina l'ammontare dei finanziamenti globali per ciascun E.R.S.U..

Il piano, inoltre, stabilisce le direttive per l'organizzazione e la gestione degli interventi da parte degli E.R.S.U. e per il loro coordinamento con i servizi del diritto allo studio nella scuola di ogni ordine e grado, con i servizi socio sanitari e di educazione permanente, nonché con quelli delle altre istituzioni culturali.

Il piano stabilisce, altresì, i limiti di reddito familiare per l'attribuzione degli assegni di studio di cui al successivo articolo 22; indica l'entità dello stesso assegno di studio, in correlazione con l'andamento del costo della vita rilevato dagli indici ISTAT; definisce le fasce di reddito e di disagio — stabilite in numero di tre — cui correlare le tariffe dei servizi, ai sensi del successivo articolo 31.

La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, può erogare acconti sui finanziamenti regionali destinati agli interventi previsti dalla presente legge per un ammontare complessivo non superiore al 50 per cento della somma già assegnata per ciascun E.R.S.U. nell'anno precedente.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MERELLA, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Cocco - Deiana - Sciolla - Cossu - Aresti - Pigliaru:

“Al quarto comma dell'articolo 19 sono aggiunte le parole: ‘definisce l'entità dello stanziamento per gli interventi di cui agli articoli 28 bis, 28 quinquies della presente legge’ ”. (4)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare questo emendamento.

COCCO (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole

Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

FADDA FAUSTO (P.S.I.), *Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'articolo 19. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 20

Commissione regionale per il diritto allo studio

E' istituita la commissione regionale per il diritto allo studio universitario, nominata con decreto del Presidente della Giunta e composta da:

- l'Assessore regionale alla pubblica istruzione, o un suo delegato, che la presiede;
- i Rettori delle Università o i loro delegati;
- i Presidenti degli E.R.S.U.;
- i Direttori degli E.R.S.U.;
- i Sindaci dei comuni sedi di Ateneo o i loro delegati;
- i Presidenti delle province o i loro delegati;
- tre studenti per ciascun Ateneo, eletti dagli studenti medesimi;
- tre docenti per ciascun Ateneo, di cui un ordinario, un associato ed un ricercatore, eletti dal corpo docente;
- tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;

- tre componenti designati dalle organizzazioni regionali degli imprenditori operanti nei settori agricolo, industriale e commerciale.

La commissione dura in carica tre anni.

In caso di decadenza o cessazione dall'incarico di un componente si procede alla sua sostituzione fino alla scadenza della commissione stessa. Per i componenti di origine elettiva alla sostituzione si provvede mediante il ricorso al primo dei non eletti.

La commissione si riunisce di diritto il primo giorno non festivo del mese di novembre, nonché su iniziativa dell'Assessore o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

La commissione esprime e formula proposte sulla formazione e sulle modalità di attuazione del piano annuale degli interventi; esprime pareri sulle deliberazioni degli E.R.S.U. in materia di statuti, regolamenti interni, bilanci di previsione, tariffazione dei servizi; promuove iniziative per lo sviluppo, il miglioramento ed il coordinamento delle attività previste dalla presente legge.

Ai componenti la commissione spettano le indennità ed i compensi previsti dalla legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 21

Funzioni della Giunta regionale

La Giunta regionale:

- esercita le funzioni di vigilanza sull'attività degli E.R.S.U. ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1;
- delibera, con decreto del suo Presidente, lo scioglimento dei consigli di amministrazione

degli U.R.S.U. ai sensi dell'articolo 11 della presente legge;

— delibera, con decreto del suo Presidente, l'indizione delle elezioni per la formazione degli organi di origine elettiva previsti dalla presente legge, fissandone tempi e modalità in accordo con le Università;

— realizza il servizio di orientamento ed informazione professionale ai sensi del successivo articolo 38.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

MERELLA, *Segretario*:

TITOLO IV

MODALITA' DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

CAPO I

PROVVIDENZE DI NATURA PECUNIARIA

Art. 22

Assegno di studio

L'assegno di studio è attribuito per la frequenza di un solo corso di laurea, mediante l'espletamento di un pubblico concorso, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal consiglio di amministrazione dell'ente.

Sono legittimati a partecipare al concorso i soggetti che risultino appartenere a nuclei familiari aventi un reddito rientrante nei limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 19 della presente legge, e che abbiano altresì superato nella sessione estiva un numero di esami pari ai 2/3 di quello previsto dal piano di studi prescelto ed approvato dal consiglio di facoltà.

Agli iscritti al primo anno di corso che

risultino in possesso dei requisiti di reddito, in attesa del superamento degli esami, è erogata una quota-parte dell'assegno di studio, pari ad 1/3, all'inizio dell'anno accademico.

In costanza dei requisiti di cui al comma secondo, l'assegno di studio è confermato sino all'ultimo anno di corso.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Cocco - Deiana - Sciolla - Cossu - Aresti - Pigliaru:

“Il terzo comma dell'articolo 22 è soppresso”. (5)

Emendamento modificativo Cocco - Deiana - Sciolla - Aresti:

“Al secondo comma dell'articolo 22 le parole ‘e che abbiano altresì superato nella sessione estiva un numero di esami pari a 2/3 di quello previsto dal piano di studi prescelto ed approvato dal Consiglio di facoltà’ sono sostituite dalle seguenti: ‘e che abbiano altresì i requisiti di merito previsti dall'articolo 3 della legge n. 80 del 1963 e successive modificazioni ed integrazioni’ ”. (14)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare gli emendamenti.

COCCO (P.C.I.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

FADDA FAUSTO (P.S.I.), *Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport*. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento

numero 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 14. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 22. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 23

Criteri per l'attribuzione dell'assegno di studio

Fatti salvi i requisiti di reddito e di merito di cui all'articolo precedente, l'attribuzione dell'assegno è effettuata sulla base del seguente ordine di priorità:

a) agli studenti appartenenti a famiglie di più disagiate condizioni economiche, con particolare riferimento a quelle il cui reddito derivi da lavoro dipendente o da pensione o da lavoro autonomo e le cui condizioni economiche siano equiparabili;

b) a parità di reddito, agli studenti più meritevoli in base ai voti di profitto;

c) a parità di merito, agli studenti con famiglia propria e, infine, al più anziano di età.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 24

Divieto di cumulo

L'assegno di studio non è cumulabile con altre forme di contribuzione di natura pecuniaria né con la fruizione gratuita dei servizi abitativi di cui all'articolo 31 della presente legge.

Lo studente legittimato a godere di più forme di assistenza è tenuto ad esercitare l'opzione.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Cocco - Deiana - Sciolla - Cossu - Aresti - Pigliaru:

"Al comma primo dell'articolo 24 le parole 'né con la fruizione gratuita dei servizi abitativi di cui all'articolo 31 della presente legge' sono soppresse". (6)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare questo emendamento.

COCCO (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

FADDA FAUSTO (P.S.I.), *Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 24. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 25

Studenti portatori di handicaps

Qualora il soggetto legittimato a fruire dell'assegno di studio appartenga alle categorie di cui all'articolo 2 della legge 30 marzo 1981, n. 118, oppure ad altre categorie di disabili protette dalla legge, l'importo dell'assegno può essere elevato con delibera motivata dal consiglio di amministrazione.

Il diritto all'assegno può essere convertito in:

- dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato;
- assegnazione di alloggi;
- assegnazione di un accompagnatore o di un assistente agli studi;
- ogni strumento idoneo a superare l'handicap individuale.

A tale fine il consiglio di amministrazione emana apposito regolamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 26

Borse di studio

L'ente può istituire borse di studio annuali, da attribuirsi per concorso a favore degli studenti che - pur trovandosi in condizioni economiche disagiate - non abbiano potuto fruire di altre forme di assistenza.

L'importo della borsa di studio non può superare i 2/3 di quello previsto per l'assegno

di studio.

Possono altresì essere istituite per concorso borse di studio per la preparazione di tesi di laurea e per la frequenza - anche all'estero - di corsi di perfezionamento e di specializzazione in materie di rilevante interesse scientifico e culturale con particolare riguardo agli obiettivi del programma di sviluppo della Regione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 27

Prestiti d'onore

L'ente può concedere prestiti d'onore agli studenti universitari particolarmente meritevoli, purché abbiano superato gli esami dell'anno accademico precedente previsti dal piano di studi prescelto.

I prestiti sono concessi a tasso agevolato su delibera del consiglio di amministrazione dell'ente. Quest'ultimo stabilisce altresì le modalità per la restituzione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 28

Sussidi straordinari

Agli studenti in disagiate condizioni econo-

miche ai sensi del precedente articolo 22 che, per gravi motivi di salute o per la frequenza di corsi universitari all'estero, non abbiano potuto ottemperare alle condizioni di cui al secondo comma del medesimo articolo, può essere erogata annualmente, e per un massimo di due anni, una somma comunque non superiore all'importo dell'assegno di studio, con delibera motivata del consiglio di amministrazione dell'ente.

La deroga è applicabile anche con riferimento alla fruizione gratuita dei servizi abitativi di cui all'articolo 34.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati quattro emendamenti. Se ne dia lettura.

MERELLA, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Cocco - Deiana - Sciolla - Cossu - Aresti - Pigliaru:

“Dopo l'art. 28 è inserito il seguente art. 28 bis:

Contributi per la frequenza di corsi di laurea

Agli studenti sardi ed ai figli di lavoratori emigrati all'estero in possesso dei requisiti di cui all'art. 22 della presente legge che intendano frequentare corsi di laurea non istituiti presso gli Atenei dell'Isola, la Regione concede un contributo, pari all'ammontare dell'assegno di studio, qualora presso le sedi universitarie prescelte non siano previste forme di assistenza pecuniaria in favore degli studenti universitari.

Il disposto di cui al comma precedente non si applica per la frequenza di corsi universitari all'estero”. (7)

Emendamento aggiuntivo Cocco - Deiana - Sciolla - Cossu - Aresti - Pigliaru:

“Dopo l'art. 28 bis è inserito il seguente art. 28 ter:

Domande di contributo

Il contributo di cui all'articolo precedente è concesso su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il mese di settembre di ogni anno presso l'Assessorato della pubblica istruzione, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 22.

Alla domanda dovranno essere allegati:

— copia dell'autocertificazione di cui al secondo comma dell'art. 31;

— copia dell'iscrizione presso la sede universitaria prescelta;

— certificato attestante la residenza in Sardegna da almeno cinque anni o, per i figli di lavoratori emigrati, certificato di stato di famiglia e dichiarazione redatta ai sensi dell'articolo 3, n. 4, del decreto Assessoriale 29 dicembre 1978, n. 2214.

Al termine di ogni anno accademico il beneficiario è tenuto a presentare un'attestazione rilasciata dalla sede universitaria frequentata dalla quale risultino gli esami del corso di laurea prescelto, il numero di esami sostenuti ed il voto riportato in ciascuno di essi”. (8)

Emendamento aggiuntivo Cocco - Deiana - Sciolla - Cossu - Aresti - Pigliaru:

“Dopo l'art. 28 ter è inserito il seguente art. 28 quater:

Concessione del contributo

Nell'ambito della somma stanziata ai sensi dell'art. 12 della presente legge i contributi sono concessi, entro il mese di ottobre di ogni anno, con decreto dell'Assessore della pubblica istruzione, sulla base di una graduatoria formulata secondo i criteri di priorità di cui al precedente art. 23”. (9)

Emendamento aggiuntivo Cocco - Deiana - Sciolla - Cossu - Aresti - Pigliaru:

“Dopo l'art. 28 quater è inserito il seguente art. 28 quinquies:

Contributo per spese di viaggio

Ai soggetti beneficiari delle provvidenze di cui al precedente art. 28 *bis* e con le medesime procedure, la Regione concede altresì una maggiorazione pari al dieci per cento della somma globalmente percepita a titolo di contributo per spese di viaggio.

La stessa maggiorazione è concessa agli studenti sardi o figli di lavoratori emigrati all'estero che godono di assegni di studio o di altre provvidenze pecuniarie attribuite per concorso in sedi universitarie per la frequenza di corsi di laurea non esistenti in Sardegna.

La maggiorazione è altresì concessa ai figli di lavoratori emigrati all'estero in possesso dei requisiti di cui all'articolo 22 per la frequenza presso le sedi universitarie dell'Isola.

Il disposto di cui ai commi precedenti non si applica per la frequenza di corsi universitari all'estero". (10)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Fadda Fausto. Ne ha facoltà.

FADDA FAUSTO (P.S.I.), *Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport*. La Giunta desidererebbe ottenere una sospensione per poter apportare una modifica all'emendamento numero 7.

PRESIDENTE. Possiamo accantonare l'articolo 28 e gli emendamenti e riprendiamo la discussione più avanti.

Si dia lettura dell'articolo 29.

MERELLA, *Segretario*:

CAPO II

SERVIZI

Art. 29

Regolamento di organizzazione
e di gestione dei servizi

Il consiglio di amministrazione dell'E.R.

S.U. predispone ed approva il regolamento di organizzazione e di gestione dei servizi erogati dall'ente, armonizzandolo con le esigenze di carattere didattico e scientifico delle Università e degli Istituti superiori.

Il regolamento deve prevedere forme d'incentivazione dell'associazionismo cooperativo finalizzato alla gestione, da parte dei destinatari della presente legge, dei servizi culturali, sportivi ed editoriali.

Le cooperative costituite per la gestione dei servizi di cui al comma precedente devono essere composte per almeno un terzo da studenti universitari iscritti a non oltre il terzo anno fuori corso del rispettivo corso di laurea.

Il consiglio di amministrazione procede annualmente alla verifica dei suddetti requisiti.

Nel regolamento devono altresì essere previste forme di partecipazione degli studenti al controllo sulla gestione dei servizi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 30

Partecipazione al costo dei
servizi

Salvo quanto disposto dall'articolo 34, comma quarto, gli studenti partecipano al costo dei servizi in proporzione del reddito.

A tal fine il consiglio di amministrazione determina la tariffazione dei servizi in correlazione con le fasce di reddito individuate ai sensi dell'articolo 19 della presente legge.

I servizi sono fruiti al prezzo di costo effettivo dagli utenti che risultano al di fuori della terza fascia di reddito.

PRESIDENTE. All'articolo 30 è stato pre-

sentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Cocco - Deiana - Sciolla - Cossu - Aresti - Pigliaru:

“Al comma primo dell’articolo 30 le parole ‘Salvo quanto disposto dall’articolo 34 comma quarto’ sono soppresse”. (11)

PRESIDENTE. Uno dei proponenti ha facoltà di illustrare l’emendamento.

COCCO (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l’onorevole Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

FADDA FAUSTO (P.S.I.), *Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione spettacolo e sport*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l’emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato).

Metto in votazione l’articolo. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato).

Si dia lettura dell’articolo 31.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 31

Criteri di accertamento del reddito

Per l’accertamento del reddito l’ente deve far riferimento a quello dichiarato per l’anno precedente — ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche — da tutti i componenti

il nucleo familiare dello studente.

Il reddito è comprovato con le dichiarazioni previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

L’ente può avvalersi della facoltà di cui all’articolo 7, comma settimo, del decreto legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766.

Per gli apolidi ed i rifugiati politici le condizioni di reddito sono accertate dall’ente con le modalità più idonee.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato).

Si dia lettura dell’articolo 32.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 32

Falsità nella dichiarazione

Allo studente che abbia dichiarato il falso o presentato una dichiarazione non corrispondente al vero, fatte salve le eventuali sanzioni penali e disciplinari, è immediatamente interdetto l’accesso al servizio, dal quale rimarrà escluso per tutto il successivo corso di studi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato).

Si dia lettura dell’articolo 33.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 33

Servizi abitativi

Gli enti realizzano e gestiscono per gli

studenti residenze e collegi universitari. Nel caso in cui tali strutture siano insufficienti rispetto alla domanda di utenza, gli enti hanno facoltà di stipulare convenzioni per l'uso di edifici in proprietà di altri soggetti — pubblici e privati — purché siano garantite agli studenti le medesime condizioni di accesso e di godimento previste per i servizi di alloggio gestiti in forma diretta.

Presso i centri residenziali di cui al primo comma sono organizzati spazi per servizi collettivi interni, quali biblioteche, sale di svago, sale per riunioni. Il consiglio di amministrazione dell'ente può autorizzare l'utenza esterna di tali strutture.

Mediante accordi e convenzioni il consiglio di amministrazione dell'ente può altresì consentire ad enti locali, associazioni culturali, enti pubblici e privati, l'uso delle strutture abitative per attività culturali e di turismo scolastico.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MERELLA, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Cocco - Dadea - Sciolla - Aresti - Cossu - Deiana - Atzeni:

“All'ultimo comma dell'articolo 33 sono aggiunte le parole: ‘compatibili con l'utenza interna’”. (1)

PRESIDENTE. Uno dei proponenti ha facoltà di illustrare l'emendamento.

COCCO (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

FADDA FAUSTO (P.S.I.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 33. Chi

lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 34.

MERELLA, Segretario:

Art. 34

**Norme per l'ammissione
a servizi abitativi**

Alle strutture abitative si accede mediante un pubblico concorso, bandito annualmente dagli enti.

Al concorso possono partecipare gli studenti in possesso dei requisiti di continuità scolastica previsti dall'articolo 22 della presente legge ai fini dell'erogazione dell'assegno di studio.

L'ammissione al concorso è subordinata alla presentazione delle autocertificazioni di cui al precedente articolo 31.

Nella formulazione della graduatoria è data priorità agli studenti che — trovandosi nelle condizioni richieste per l'erogazione dell'assegno di studio — optino per l'assegnazione gratuita dell'alloggio. Per i restanti alloggi si procede sulla base delle condizioni di reddito e di merito ai sensi degli articoli 19 e 23 della presente legge.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MERELLA, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Cocco - Deiana - Sciolla - Cossu - Aresti - Pigliaru:

“L'ultimo comma dell'articolo 34 è sostituito dal seguente: ‘Nella formulazione della

graduatoria è data priorità agli studenti in possesso dei requisiti richiesti per l'erogazione dell'assegno di studio. Per i restanti alloggi si procede sulla base delle condizioni di reddito e di merito ai sensi degli articoli 19 e 23 della presente legge' ". (12)

PRESIDENTE. Uno dei proponenti ha facoltà di illustrare l'emendamento.

COCCO (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

FADDA FAUSTO (P.S.I.), *Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 35.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 35

Servizi mense

Il servizio di mensa è gestito direttamente dagli E.R.S.U.. La gestione mediante appalto è ammessa solo in caso d'impossibilità della gestione diretta per carenza di personale o di strutture, purché siano assicurate le medesime forme di controllo previste dall'articolo seguente.

Sono legittimati a fruire del servizio secon-

do le modalità di cui agli articoli 19 e 30 della presente legge gli studenti iscritti a non oltre il secondo anno fuori corso. Gli iscritti agli anni successivi possono fruirne al costo reale.

Sono legittimati altresì a fruire del servizio al suo costo reale gli studenti iscritti alle scuole media superiori dei comuni sede di Ateneo, purché ciò non pregiudichi la funzionalità del servizio né comporti oneri aggiuntivi per l'ente, ed a condizione che lo stesso ente provveda direttamente alla gestione.

L'utenza da parte del personale docente e non docente dell'Università è regolata da apposite convenzioni tra quest'ultima e gli E.R.S.U., fatto salvo il requisito dell'erogazione al costo reale.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Cocco - Dadea - Sciolla - Aresti - Cossu - Deiana - Atzeni:

"L'ultimo comma dell'articolo 35 è sostituito dal seguente: 'L'utenza del personale universitario docente e non docente, nonché quella dei partecipanti ai dottorati di ricerca sono regolate da apposite convenzioni stipulate tra le Università e gli E.R.S.U., nel rispetto del principio dell'erogazione a costo reale' ". (2)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'emendamento.

COCCO (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Brevissimamente, signor Presidente, solo una considerazione per riallacciarmi a quanto ho esposto in sede di discussione generale, e che penso l'Assessore abbia seguito con la dovuta attenzione.

Sul costo della mensa bisogna uscire dalla

genericità: che cosa vuol dire adeguare il costo della mensa al costo reale? Che cosa significa costo reale? Costo reale può essere una lira in più o anche una lira in meno del prezzo sociale praticato nelle mense. Bisogna cercare di avvicinare il costo di un pasto nella mensa al costo di una colazione o di un pranzo in una trattoria di prima o di seconda classe; questo significa parlare in termini molto chiari. Altrimenti il tutto si risolve in una convenzione di comodo che ricalca, confermando le mie critiche, lo stesso pateracchio originato dalle normative precedenti.

Non innoviamo nulla — e concludo, Assessore — rispetto al passato se, in termini concreti, non apportiamo quelle variazioni che devono avere non soltanto nome e cognome, ma anche praticità sotto l'aspetto giuridico, comportando una definizione chiara della responsabilità sulle gestioni e la quantificazione puntuale di tutti questi elementi.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

FADDA FAUSTO (P.S.I.), *Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

PRESIDENTE. Metto ora in votazione l'articolo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 36.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 36

Commissione di controllo

Per il controllo sulla gestione del servizio

di cui all'articolo precedente il Consiglio di amministrazione di ciascun E.R.S.U. nomina un'apposita commissione formata da cinque membri. Di essi due sono designati dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti; i restanti tre sono scelti tra gli studenti di ciascun Ateneo e designati dai loro rappresentanti in seno al consiglio stesso.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 37.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 37

Facilitazioni di trasporto

Gli enti stipulano con le aziende di trasporto apposite convenzioni per l'applicazione di tariffe agevolate a favore degli studenti universitari, nonché per la fruizione gratuita del servizio da parte dei soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2 della legge 30 marzo 1981, n. 118.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 38.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 38

Servizi sanitari e di medicina
preventiva

La dimora per motivi di studio fuori dall'abituale residenza dà diritto ad accedere ai ser-

vizi di assistenza e di medicina preventiva dell'unità sanitaria locale nella cui zona è ubicato l'Ateneo ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Gli studenti stranieri fruiscono dell'assistenza sanitaria in base al disposto di cui alla lettera a) dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 39.

MERELLA, Segretario:

Art. 39

Servizio editoriale e librario

Il servizio editoriale e librario ha lo scopo di favorire, in collaborazione con l'Università e nel rispetto dell'autonomia della ricerca scientifica e della pluralità degli orientamenti culturali, la produzione e la diffusione, senza fini di lucro, di materiale librario, audiotelevisivo e di ogni altro tipo di strumento e sussidio didattico destinato ad uso universitario.

La produzione del materiale sarà effettuata in collaborazione con l'Università.

Il servizio editoriale e librario può essere gestito anche in forma cooperativa ed associativa.

Può essere altresì promossa, in collaborazione con l'Università, con enti locali, con enti e istituti pubblici o privati, la costituzione di centri di ascolto audiotelevisivo, anche in forma decentrata.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 40.

MERELLA, Segretario:

Art. 40

Servizi per attività culturali ricreative e turistiche

L'ente promuove e favorisce:

a) l'organizzazione di dibattiti, conferenze, seminari e spettacoli;

b) la creazione di posti di ritrovo per studenti, dotati di strumenti ricreativi e d'informazione;

c) gli scambi culturali, i viaggi ed i soggiorni in Italia ed all'estero con finalità di studio.

I servizi di cui al comma precedente sono organizzati in collaborazione con l'Università e gli enti locali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 41.

MERELLA, Segretario:

Art. 41

Servizi sportivi

L'ente favorisce l'accesso degli studenti agli impianti sportivi universitari nonché a quelli appartenenti o gestiti da enti locali.

L'ente promuove altresì l'organizzazione di attività sportive ed agonistiche, sia nell'ambito universitario sia in collaborazione con le federazioni sportive.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 42.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 42

Servizi di orientamento
professionale

Il servizio di orientamento professionale ha lo scopo di indirizzare gli studenti, compresi coloro che frequentano l'ultima classe delle scuole secondarie superiori, nella scelta degli studi, in relazione alle loro aspirazioni culturali e professionali ed alle possibilità di occupazione.

Il servizio è realizzato dalla Regione, di concerto con l'Università, avvalendosi delle strutture degli E.R.S.U..

La Regione fornisce annualmente agli E.R.S.U. dati sulle rilevazioni statistiche relative all'andamento del mercato del lavoro ed agli sbocchi occupazionali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 43.

MERELLA, *Segretario*:

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE,
FINANZIARIE E FINALI

Art. 43

Norma transitoria

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge devono essere perfezionati i procedimenti per l'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione degli enti e per la loro costituzione, di cui al precedente articolo 8.

Nei tre mesi successivi i Consigli di amministrazione degli enti adottano gli statuti e li trasmettono al Consiglio regionale ai sensi dell'ar-

ticolo 6.

Fino a quando non sono perfezionati i procedimenti previsti dal presente articolo, le Opere universitarie continuano ad esercitare le funzioni a mezzo dei propri organi.

In attesa della definizione dei procedimenti di cui all'articolo 10 n. 2 della legge 25 marzo 1985, n. 121, gli ERSU sono autorizzati a stipulare convenzioni con le Facoltà di cui al medesimo articolo, finalizzate a consentire agli studenti ad esse iscritti il godimento dei servizi previsti dalla presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 44.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 44

Trasferimento delle funzioni
e dei beni

Le funzioni già spettanti ai sensi dell'articolo 89 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, alle Opere universitarie delle Università e degli Istituti di istruzione superiore statali e non statali sono esercitate dalla Regione ai sensi della presente legge.

Gli enti istituiti con la presente legge succedono nella proprietà dei beni mobili ed immobili e nella titolarità dei rapporti attivi e passivi delle Opere universitarie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 45.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 45

Stato giuridico del personale

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli E.R.S.U. sono equiparati a quelli dei dipendenti dell'Amministrazione regionale.

Il rapporto d'impiego è disciplinato dalla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni.

All'inquadramento del personale provvedono i consigli di amministrazione degli E.R.S.U. entro 120 giorni dalla data d'insediamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare su questo articolo l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Per richiamare l'attenzione su alcune modifiche — io non ce l'ho fatta a proporre emendamenti, anche perché ho ricevuto la documentazione in questo momento — da operare in sede di coordinamento.

Si parla di personale dipendente dalle Opere universitarie, ma non si specifica il ruolo, la categoria. Quale personale? Quello di ruolo? Quello precario? Quello assunto a tempo determinato? E con quale anzianità? Bisogna specificare tutto questo. Quindi chiederei che in sede di coordinamento si tenga conto delle mie osservazioni, affinché non si finisca per penalizzare coloro che meritano di essere inquadrati, a vantaggio magari di altri inseriti all'ultimo momento.

Questo problema va esaminato attentamente, anche perché bisogna tenere conto dell'inquadramento previsto dalla legge numero 51 e dalla normativa successiva. Noi, che nel dibattito su questo argomento siamo stati protagonisti sia in sede di Commissione che in sede sindacale, speriamo di esserlo — e lo preannunciamo — anche quando si discuterà questo argomento.

E' già pronto, infatti, un ricorso alla Procura; i "magnifici sette" della Regione, cioè quei sindacati che si sono fatti parte diligente

nel pateracchio con la Giunta regionale, non hanno tenuto conto della CISNAL; ma noi ve lo bloccheremo, questo progetto di legge! Poi, quando verrà ridiscusso, suggeriremo ulteriori miglioramenti.

Un'ultima cosa ed ho concluso, Assessore: bisogna stabilire anche se il personale delle Opere universitarie, inquadrato nelle varie categorie, conserva i diritti acquisiti. Questo è molto importante e va regolamentato, perché la 51 e le norme successive si riferiscono ad altro personale. Va cioè regolamentato in qualche modo il trasferimento nel ruolo unico regionale, tenendo conto che con esso devono specificarsi non solo le prerogative, ma anche l'inquadramento.

Ripeto: l'assorbimento del personale delle Opere universitarie va coordinato con la normativa della 51, poiché in essa si parla del personale degli enti e della formazione professionale e lo si specifica, laddove in questo progetto di legge non si fa uno specifico riferimento alle varie categorie e al personale che deve conservare i diritti acquisiti, sia che faccia parte dell'organico definitivo sia che faccia parte dell'organico provvisorio.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 46.

MERELLA, Segretario:

Art. 46

Tasse e contributi

I proventi di natura tributaria a favore della Regione, previsti da disposizioni di legge e costituiti dalle tasse di cui agli articoli 2 e 4 della legge 18 dicembre 1955, n. 1551, sono versati dalle Università e dagli Istituti superiori direttamente al tesoriere dell'ente.

Le tasse di cui all'articolo 190 del testo

unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono versate direttamente da parte dei singoli contribuenti al tesoriere dell'ente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 47.

MERELLA, Segretario:

Art. 47

Norma finanziaria

Nel bilancio della Regione per il 1986 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative

lire 3.800.000.000

mediante l'utilizzo della riserva prevista al punto 1 della Tabella A allegata alla legge finanziaria della Regione per il 1986.

In aumento

02 - STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Cap. 02102 - Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per l'uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari

di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell'Amministrazione regionale (articoli 7 e 17 bis della L.R. 11 giugno 1974, n. 15, L.R. 19 maggio 1983, n. 14, L.R. 27 aprile 1984, n. 13)

lire 20.000.000

11 - STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Cap. 11078 - (denominazione variata) - Contributo annuo per il funzionamento degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU) (Art. 33 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 e artt. 1, 2, 3, 5, 8 e 13 della presente legge)

Cap. 11078-01 - (denominazione variata) - Contributo annuo regionale per il funzionamento degli enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU) (artt. 1, 2, 3, 5, 8 e 13 della presente legge)

lire 3.780.000.000

Alle spese per l'attuazione della presente legge, valutate in lire 14 miliardi annui, che gravano sui sopracitati capitoli e su quelli corrispondenti degli anni successivi, si fa fronte:

— quanto al 1986, con l'utilizzo delle somme esistenti sui capitoli 11078, 11078-01 ammontanti a complessive lire 10.200.000.000 e per lire 3.800.000.000 con il già indicato storno dal cap. 03016;

— quanto agli anni successivi al 1986, con l'utilizzo delle somme trasferite dallo Stato alla Regione per l'attuazione del diritto allo studio universitario e con l'utilizzo del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MERELLA, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Cocco - Dadea - Sciolla - Aresti - Cossu - Deiana - Atzeni:

“Dopo l'art. 47 è inserito il seguente art. 48:

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione”. (3)

Emendamento aggiuntivo Cocco - Deiana - Sciolla - Cossu - Aresti - Pigliaru:

“Art. 47 - Lo stanziamento del cap. 11078-01 è ridotto a L. 3.700.000.000.

Dopo il sopraindicato capitolo è istituito il seguente capitolo:

Cap. 11078-02 (di nuova istituzione) - Contributi agli studenti sardi e ai figli di lavoratori emigrati all'estero per la frequenza di corsi di laurea non istituiti presso Atenei della Sardegna e per spese di viaggio per frequentare corsi universitari (art. 28 bis e 28 quinquies della presente legge)”. (13)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare gli emendamenti.

COCCO (P.C.I.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

FADDA FAUSTO (P.S.I.), *Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.* La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'articolo 47. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero

13. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 12 e 53, viene ripresa alle ore 12 e 57).

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 28 che era stato accantonato. A questo articolo è stato presentato un altro emendamento, il numero 15, mentre l'emendamento numero 7 è stato ritirato. Si dia lettura dell'emendamento numero 15.

MERELLA, *Segretario:*

Emendamento aggiuntivo Cocco - Sciolla - Deiana:

“Dopo l'articolo 28 è inserito il seguente articolo 28 bis:

Contributi per la frequenza
di corsi di laurea

Agli studenti sardi ed ai figli di lavoratori emigrati all'estero in possesso dei requisiti di cui all'articolo 22 della presente legge che intendano frequentare corsi di laurea non istituiti presso gli Atenei e gli istituti superiori dell'Isola, di cui all'articolo 4, la Regione concede un contributo, pari all'ammontare dell'assegno di studio, qualora presso le sedi universitarie prescelte non siano previste forme di assistenza pecuniaria in favore degli studenti universitari.

Il disposto di cui al comma precedente non si applica per la frequenza di corsi universitari all'estero”. (15)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

COCCO (P.C.I.). Sull'emendamento numero 10 devo dire che l'indicazione del dieci per cento nasce dalla difficoltà di prevedere esattamente quanti studenti, essendo titolari

di assegni di studio in Università del Continente, dovranno intraprendere viaggi. Non sappiamo neppure quale sarà l'ammontare esatto del nuovo assegno. Perciò in una fase successiva, in sede di predisposizione della legge finanziaria, potrebbe determinarsi l'esigenza di aumentare o di diminuire l'importo. Quello attuale è solo un'indicazione di massima, per consentire agli studenti di effettuare almeno due viaggi di andata e ritorno per raggiungere la sede universitaria. Gli altri emendamenti si danno per illustrati.

Colgo l'occasione per chiarire che naturalmente tutte le provvidenze recate da questa legge non riguardano soltanto gli atenei, ma anche gli istituti di istruzione superiore. Quindi in sede di coordinamento si pone l'esigenza, se vi è stata una dimenticanza in qualche altro articolo, di inserire il riferimento agli istituti di istruzione superiore.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

FADDA FAUSTO (P.S.I.), *Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport*. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 28. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 15. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento nu-

mero 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto avverrà al termine dei lavori pomeridiani.

Discussione della legge regionale 16 luglio 1986: "Provvidenze a favore delle aziende pastorali colpite da agalassia contagiosa", rinviata dal Governo. (CCXVII)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale 16 luglio 1986: "Provvidenze a favore delle aziende pastorali colpite da agalassia contagiosa", rinviata dal Governo il 5 agosto 1986.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare ha facoltà di parlare l'onorevole Moi, relatore.

MOI (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura e riforma agropastorale.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agropastorale*. La Giunta concorda con la relazione della Commissione.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 1

In considerazione del grave danno provocato dalla "agalassia contagiosa" al patrimonio ovicaprino sardo, l'Assessore regionale dell'agricoltura e della riforma agro-pastorale e l'Assessore regionale all'igiene e sanità, predispongono, sulla base degli accertamenti dei focolai esistenti, programmi pluriennali di lotta e prevenzione con una vasta azione di propaganda che preveda:

a) la diffusione di metodologie sanitarie tra gli allevatori, al fine di salvaguardarli dalla diffusione della "agalassia contagiosa" e per l'utilizzazione consona dei farmaci in specie quelli antibiotici;

b) il potenziamento del servizio veterinario presso le Unità sanitarie locali, anche con assunzioni temporanee che permettano l'intervento tempestivo del sanitario, qualora vi sia la richiesta motivata d'intervento da parte dell'allevatore in caso di epidemia;

c) la vaccinazione contro l'"agalassia contagiosa" obbligatoria e gratuita, con l'uso del vaccino identificato più efficace, per le greggi nelle quali si siano verificati uno o più casi di "agalassia contagiosa". Per i capi infetti, ritenuti dal sanitario recuperabili attraverso idonea terapia, devono essere garantite dalle Unità sanitarie locali le erogazioni dei medicinali antibiotici con a carico dell'allevatore il ticket istituito con decreto dall'Assessore all'igiene e sanità;

d) all'allevatore interessato alla pratica della terapia antibiotica sarà corrisposto un contributo pari alla differenza del prezzo del latte praticato al momento per la produzione che presenti residui antibiotici. Di tale prodotto la raccolta sarà effettuata secondo le prescrizioni previste dalle norme di polizia veterinaria.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MERELLA, Segretario:

Art. 2

A favore delle aziende pastorali colpite da "agalassia contagiosa" sono disposte le seguenti provvidenze:

a) per gli allevamenti che siano stati sottoposti a sequestro con ordinanza dei sindaci competenti, in applicazione del regolamento di polizia veterinaria, è concesso, allorquando il territorio di confinamento non offra sufficiente alimentazione pascolativa, un contributo per le spese di alimentazione per giorno di sequestro e per capo eccedente il carico massimo mantenibile in quel territorio;

b) qualora a causa dell'epidemia si sia verificato o si verifichi un calo della produzione lorda vendibile in misura superiore al 30 per cento della produzione media della stagione presa in considerazione, sarà erogato un contributo a fondo perduto pari all'80 per cento della perdita effettivamente accertata entro un parametro massimo di produzione per una somma pari a lire 200.000 per capo adulto e per ognuna delle annate in cui il gregge ha subito gli effetti della malattia;

c) concorso regionale sugli interessi dei prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale erogati da istituti o enti autorizzati all'esercizio del credito agrario. Il concorso regionale sugli interessi verrà corrisposto per prestiti non superiori a lire 40.000 per capo colpito da "agalassia contagiosa".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MERELLA, Segretario:

Art. 3

Le provvidenze di cui alla lettera a) del

precedente articolo 2 saranno concesse dagli Ispettorati agrari competenti per territorio, sulla base delle ordinanze dei sindaci e delle certificazioni veterinarie dalle quali risulti la consistenza del gregge sequestrato e il periodo di sequestro.

La misura del contributo alimentare sarà fissata con decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e commisurata al costo della razione alimentare occorrente per i capi eccedenti il carico massimo mantenibile sul territorio e per il periodo di confinamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 4

Il responsabile del servizio veterinario della Unità sanitaria locale, sulla base di accertata localizzazione articolare della malattia che impedisca un recupero produttivo degli animali, indirizza al sindaco interessato richiesta di emissione di ordinanza di abbattimento. In tal caso l'abbattimento e la vendita della carcassa ad uso alimentare, dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente.

Nel caso di abbattimento dei capi di bestiame in attuazione delle misure di cui al comma precedente, è dovuta una indennità a titolo di risarcimento nella misura risultante dalla differenza fra il valore commerciale al momento, riferito ai prezzi all'ingrosso, e il ricavato dalla vendita della carcassa per uso alimentare.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 5

I prestiti sono regolati in modo analogo a quello fissato dalle leggi vigenti in materia di credito agrario di esercizio e sono deliberati dagli istituti ed enti autorizzati, previa emissione di parere da parte dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

Il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari è uguale a quello minimo fissato dallo Stato per i prestiti di conduzione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 6 è stato soppresso dalla Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 7.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 7

Le provvidenze di cui ai precedenti articoli saranno concesse a favore delle aziende colpite dalla agalassia successivamente al 1982.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 8

Per la concessione del concorso sugli interessi di cui al precedente articolo 2, lettera c),

IX LEGISLATURA

CXXVII SEDUTA

2 OTTOBRE 1986

è autorizzato il limite d'impegno di lire 150.000.000; le relative annualità sono iscritte nei bilanci della Regione per gli anni dal 1986 al 1990.

Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1986 sono introdotte le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO

In diminuzione

Capitolo 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11, e art. 3 della legge finanziaria)

lire 2.150.000.000
mediante riduzione della riserva indicata al punto 3 della tabella B allegata alla legge finanziaria

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

In aumento

Capitolo 06153 - (Nuova istituzione) - 2.1.2.4.3.6.10.10. - Concorsi negli interessi per prestiti di esercizio concessi agli imprenditori agricoli le cui aziende pastorali sono colpite da "agalassia contagiosa" (art. 2, lett. c), della presente legge)

lire 150.000.000
Capitolo 06154 - (Nuova istituzione) - 2.1.2.4.3.3.10.10. - Contributi ed indennità

agli imprenditori agricoli le cui aziende pastorali sono colpite da "agalassia contagiosa" (art. 1, lett. d), art. 2, lett. a) e b), art. 4 della presente legge)

lire 2.000.000.000

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MERELLA, Segretario:

Art. 9

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale della Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto avverrà alla fine dei lavori pomeridiani.

I lavori del Consiglio riprenderanno questo pomeriggio alle ore 17 e 30.

La seduta è tolta alle ore 13 e 02.

DAL SERVIZIO RESOCONTI
Il Capo Servizio
Dott. Antonio Solinas

TIPOGRAFIA
PASSAMONTI